

Vincenzo Roberto Imperia

Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)

Between Two Poles: Sources and Juridical-Institutional Characters of Relations between the Papacy and Sicilian Bishoprics in the Norman Age (11th-12th Centuries)

SOMMARIO: 1. I vescovati siciliani e il difficile equilibrio tra Palermo e Roma - 1.1. *Ecclesias passim per universam Siciliam reparat*: il ruolo del Papato nell'assetto del territorio diocesano - 1.2. *L'Ecclesia* come oggetto del contendere: concessioni, accordi e trattati tra Normanni e Papato in materia ecclesiastica - 2. Le forme dei legami nella relazione Papato-vescovati - 3. Valenza giuridico-politica delle forme dei legami nelle relazioni Papato-vescovati - 4. Il Papato come "terzo attore" nel rapporto tra vescovi ed enti ecclesiastici diocesani.

ABSTRACT: The aim of this work is to examine the sources relating to the legal-institutional relations between the Papacy and the bishoprics of the island of Sicily, between the 11th and 12th centuries. The investigation aims to verify in what ways, and according to what forms, each pope directed his action to get in touch with the bishops in charge of the different ecclesiastical sees. On the other hand, it is also intended to examine whether the Sicilian bishops themselves attempted in some way to accredit their action towards the Apostolic See. The two poles evoked in the title – the Sicilian Monarchy and the Church of Rome – represent respectively the two highest authorities for the Churches of the Kingdom; on the balance between them, concretely, depended different possibilities of exercising the *officia* connected to the *episcopalis dignitas*, also with respect to what happened in the rest of Christian Europe at the time.

KEYWORDS: Medieval Sicilian Bishoprics; Norman Italy and Sicily; Institutional and Legal Relationships.

1. I vescovati siciliani e il difficile equilibrio tra Palermo e Roma

Per il Papato riformatore dell'XI secolo, impegnato con sviluppi epocali che avrebbero segnato la storia stessa della Chiesa Cattolica, il Meridione d'Italia rappresentò un ambito territoriale cui guardare con particolare attenzione, per motivi molteplici ormai ampiamente indagati e documentati dalla storiografia¹.

Pur seguendo un solco comune, il ciclo degli eventi accaduti tra il 1061 e il 1194 – cioè le due date convenzionalmente adottate per individuare rispettivamente l'inizio e la fine dell'età normanna in Sicilia – fu condizionato da contingenze precise, strettamente dipendenti non solo dalle personalità che di volta in volta occuparono il soglio di Pietro e il trono di Sicilia, ma anche da precisi calcoli politici riguardo all'ordito di alleanze e relazioni internazionali che sorvegliavano, mutavano o si disfacevano in tempi alquanto ravvicinati, dando vita ad un panorama diplomatico complessivamente tanto aggrovigliato quanto dinamico².

¹ Di seguito possono solo citarsi, senza alcuna pretesa di esaustività, le opere di sicuro riferimento per un inquadramento a tutto tondo della tematica: M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966; J. Deér, *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 1053-1212*, Göttingen 1969; Id., *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lebensrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln 1972; Aa.Vv., *Il Mezzogiorno dai bizantini a Federico II*, in G. Galasso (cur.), *Storia d'Italia*, III, Torino 1983; J.M. Martin, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Rome 1993; H. Taviani-Carozzi, *La terreur du monde: Robert Guiscard et la conquête normande en Italie: mythe et histoire*, Paris 1996; G.A. Loud, *The age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Norman conquest*, Harlow 2000; Id., *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge 2007; A. Peters-Custot, *Les grecs de l'Italie méridionale post-byzantine, IX^e-XIV^e siècle: une acculturation en douceur*, Roma 2009; A. Nef, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI^e et XII^e siècles*, Roma 2011.

² Quanto alla scelta delle due date indicate nel testo in qualità di estremi cronologici entro cui circoscrivere l'indagine, è bene specificare che si tratta di punti di riferimento adottati non soltanto sulla base di una convenzione storiografica, quanto anche a seguito di riflessioni personali frutto di un più ampio studio che, chi scrive, ha condotto sui vescovati dell'isola di Sicilia nel periodo normanno. In particolare, quanto alla prima data – il 1061 – essa rappresenta l'inizio delle operazioni militari sull'isola di Sicilia da parte dei contingenti militari normanni provenienti dalla terraferma, posti sotto il comando dei due fratelli Altavilla, Roberto il Guiscardo e Ruggero I. Quanto alla seconda data, invece, è necessario far presente come non sempre essa risulti presa a riferimento dalla storiografia sull'argomento per indicare la fine dell'età normanna in Sicilia, cui spesso si preferisce il 1198, anno della morte di Costanza d'Altavilla. Nel 1194, con la morte di re Tancredi e la breve successione al trono del figlio Guglielmo III (sotto la reggenza della madre Sibilla), conclusasi nello stesso anno, si chiude però definitivamente la contesa per la successione a Guglielmo II, morto senza discendenti diretti. Si ritiene pertanto che il torno di anni entro cui si svolge il regno di

Come per tutto il resto dell'Europa medievale, ma in modo forse ancor più netto, un'analisi del rapporto tra l'episcopato dell'isola di Sicilia con la Chiesa di Roma non può prescindere dal tenere conto di questo dato. Troppo ingombrante, infatti, fu la posizione di forza di cui disposero i governanti normanni – favoriti anche dall'esercizio di poteri maiestatici su un territorio che lambiva il *Patrimonium Beati Petri* – capaci di esercitare una generale azione di controllo e gestione, senza particolari remore, sull'intero apparato ecclesiastico costituito nei territori da loro controllati³.

Questa pervasiva attività del potere secolare sulle chiese stanziati nei territori assoggettati alla propria *potestas*, peraltro, fu percepita pienamente anche dagli osservatori coevi che sul piano intellettuale e politico animavano la scena dell'Europa del tempo.

Certamente, gli accenti di ciascuno appaiono molto diversi, dipendendo tanto dalle convinzioni ideologiche e dallo schieramento politico propri di coloro i quali le esprimevano, quanto dal taglio stesso dell'opera in cui il singolo riferimento trova collocazione. Se ne riporta, di seguito, solo qualche esempio⁴.

Sprezzanti invettive sono rinvenibili nel passo della lettera di Bernardo di Clairvaux indirizzata all'imperatore Lotario per spingerlo a contrastare il *vulnus* inferto alla maestà imperiale – a Cesare – *ab usurpatore Siculo*, Ruggero II, in cui si insiste sul ruolo di *advocatus ecclesiae* proprio dell'imperatore, il cui compito era liberare la Chiesa dall'*infestatione schismaticorum*. Agli occhi dell'influente Bernardo, anche la Chiesa siciliana doveva essere considerata scismatica, compatta com'era dietro al suo sovrano, principale sostenitore di quell'antipapa che costituiva la *Judaica soboles* presso la sede di Pietro⁵.

Costanza – affiancata dal marito Enrico VI – per i caratteri e le questioni che pone, inauguri pienamente l'età sveva.

³ Per un'articolata esposizione della concezione della sovranità nell'Italia meridionale, a partire proprio dal periodo normanno, si rinvia alle pregnanti riflessioni di F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, III edizione, Milano 1957, pp. 125 ss. (in particolare le pp. 132, 136, 142-145) e, per gli sviluppi ideologico-giuridici legati al concetto di sovranità nelle età successive, soprattutto con riferimento all'esempio del *Regnum Siciliae*, si rinvia a E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966, (in particolare le pp. 35-70).

⁴ Esula dagli intenti del presente lavoro un esame sistematico delle fonti cronachistiche di età normanna, che pure rappresentano preziosissimi tasselli utili ai fini del lavoro di analisi storica per il periodo in oggetto. I dati offerti dalle stesse, pertanto, verranno solo richiamati nel corso del testo, quando ritenuto necessario.

⁵ Edita in *S. Bernardi abbatis primi Clarae-Vallensis opera omnia*, in J.P. Migne (cur.) *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1859, Vol. CLXXXII, n. CXXXIX, col. 294. Si veda inoltre la considerazione di Ottone di Frisinga a proposito dello scontro tra Lotario e Ruggero II sul finire degli anni Trenta del XII secolo, che definisce il re siciliano «[...] tyrannum non solum

Poco tempo dopo, ancor più esplicitamente e nonostante uno scenario internazionale ormai mutato rispetto allo scisma anacletiano, Giovanni di Salisbury nella sua *Historia Pontificalis* definisce il comportamento del re di Sicilia nei riguardi della Chiesa, *more tyrannorum*⁶. Al sovrano siciliano si rimproverava di aver ridotto le chiese in servitù e di disporre degli uffici ecclesiastici *sicut de palaciis suis muneribus*. Leggendo il prosieguito dell'opera pare esserci però un giudizio differenziato tra le manifestazioni tiranniche del governo regio e l'attitudine mostrata dai membri dell'episcopato del *Regnum*. Il testo della *Historia* prosegue infatti affermando che, a motivo delle modalità con le quali avveniva il reclutamento e la nomina dei vescovi, il Papato sin dai tempi di Innocenzo II aveva negato ai presuli del *Regnum* la consacrazione, tuttavia gli eletti *serviebant et obediabant Romane ecclesie*⁷.

regni, sed et ecclesiae hostem et excommunicatum [...]», per cui cfr. *Otonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus* (A. Hofmeister, ed.), Hannoverae et Lipsiae 1912, libro VII, cap. XX, p. 338. Sempre su questo versante, ma relativamente ad un periodo cronologico successivo, in particolare inerente al regno di Guglielmo I – successore di Ruggero II – si veda quanto è possibile rintracciare nel frammento tramandato come *Oratio advocati Victoris IV in Concilio habita*, ascritta dal moderno editore al Concilio di Pavia del 1160. Nel recriminare contro l'accordo coi Normanni cercato e voluto da Rolando, cancelliere della Sede Apostolica – accordo che peraltro violava quanto stabilito tra Eugenio III e Federico I Barbarossa a Costanza, nel 1153, successivamente rinnovato tra lo stesso imperatore e Adriano IV nel 1155 – l'anonimo difensore di Vittore IV si profondeva anche in una dettagliata disamina sullo stato delle chiese sottoposte ai territori controllati dagli stessi: «Certe ille est, de cuius terra ad sedem apostolicam nullus appellat. Nemo sine voluntate et iussu Siculi in episcopum eligitur, nec etiam ad sedem apostolicam vocatus quis venit nisi cum illius mandato. Nullus canonicus, nullus archidiaconus vel abbas vel praepositus vel alius ecclesiae prelati sine illius iussu promovetur. Nullus legatus Romanae ecclesiae vel ipse apostolicus terram eius ingreditur, nisi nominatim et specialiter ab eo vocatus; et cum terram eius ingressus fuerit, conductum vel cibaria vel hospitium non habet, nisi per manum et dispositionem scutiferi Siculi, cui hoc erit iniunctum et cui litterae a Siculo datae sunt, in quibus modus et mensura victualium est designata. [...]». Il passo è edito in *Monumenta Germaniae Historica* (MGH), *Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. I, (L. Weiland, ed.), Hannoverae 1893, n. 187, pp. 257-260 (in particolare pp. 258-259).

⁶ Cfr. *The 'Historia Pontificalis' of John of Salisbury* (M. Chibnal, ed.), Oxford 1956 (reprint 2002), p. 65. Il passo in questione si rinvia a proposito degli eventi che condussero all'accordo siglato a Ceprano tra Ruggero II ed Eugenio III, nel luglio del 1150.

⁷ A ben vedere, il giudizio negativo nei confronti della politica ecclesiastica di Ruggero II – cui, tra l'altro, venivano anche addebitati gli ostacoli frapposti all'invio di legati pontifici sui suoi territori, senza un suo esplicito consenso e appoggio in merito – sembra trovare nel passo in questione una sorta di attenuazione, quando il cronista riferisce dell'intento del re di tenersi esente da qualunque giudizio critico relativo a possibili pratiche simoniache, mostrando invece orgoglio nel reclutare, tra i membri dell'episcopato, uomini rispettabili e degni di rivestire la carica. Cfr. *ivi*, p. 66.

La testimonianza del memorialista inglese, dunque, apre uno spiraglio su uno scenario solitamente di secondo piano rispetto al tema ben più appariscente del rapporto tra sovrani e pontefici. Da questo cenno pare trasparire la possibilità che, pure sotto l'opprimente governo del primo re di Sicilia, ci sia stato spazio per un qualche tipo di collegamento tra l'episcopato del *Regnum* e la Sede Apostolica⁸.

Ancora, a titolo di esempio, a proposito dello stato di subordinazione della Chiesa meridionale – non solo siciliana – al potere secolare, è possibile rifarsi ad alcune testimonianze persino più interessanti delle precedenti, in quanto rintracciabili in un'opera lontana dai clamori della contesa o del giudizio politico diretto. Ci si riferisce ad alcuni passi della *Summa Decretorum* di Uguccione da Pisa. Nel primo, si fa un riferimento ad uno speciale privilegio di natura personale circa l'investitura ecclesiastica da parte dei laici, la quale, secondo le norme canoniche avrebbe portato alla scomunica tranne, appunto, nel caso di quei soggetti destinatari di una speciale concessione in tal senso, tra cui, dice il canonista [...] *sicut hodie est in persona regis Apuli(e) et male*⁹.

Nel secondo passo della *Summa*, si trova un riferimento ancor più incisivo riguardo alla posizione subordinata che avrebbero avuto i vescovi nel Regno di Sicilia. Si tratta di un riferimento di rilievo per almeno due motivi: il primo, perché dà conto di uno stato di fatto che, dal tenore del testo, pare strettamente in relazione alla realtà coeva, che il canonista poteva constatare personalmente; il secondo motivo è da ricollegare alla sistematica in cui l'inciso in questione si rinviene, e cioè nel commento al canone con cui Graziano inserisce nella sua

⁸ Si consideri quanto affermato da Chibnall, curatrice dell'edizione qui utilizzata, nell'Introduzione alla stessa, secondo cui è da ritenersi fondata l'ipotesi per cui Giovanni di Salisbury sia stato in forze presso la Curia pontificia già nel 1149. Le testimonianze riguardanti l'episcopato del *Regnum* sono da considerare dunque come provenienti da un testimone quanto mai attendibile. Cfr. *ivi*, pp. XIX-XXX, e in particolare p. XXIII.

⁹ Uguccio da Pisa, *Summa Decretorum*, v. *investiatur* ad D. 63 c. 22 (edito in S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato. (Imperium spirituale-iurisdictio divisa-sovrانيتà)*, Milano 1951, p. 147 nota n. 1. Mochi Onory, che per i riferimenti tratti dalla *Summa* di Uguccione dichiara di basarsi sul testo contenuto nel ms. *Vat. Lat.* 2280 conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (cfr. *ivi*, p. 145 nota n. 2), compara il passo in questione con quello rinvenibile nella *Summa Reginensis*, composta in un intervallo temporale collocabile tra il 1187 e un termine successivo al 1191. Per ulteriori riferimenti alla situazione del *Regnum* nell'opera di Uguccio, oltre a quelli già citati, si veda anche G. Catalano, *Osservazioni sulle origini della Legazia apostolica in Sicilia*, in Id., *Scritti minori. Tomo I, scritti storici* (M. Tedeschi, ed.), Soveria Mannelli 2003, pp. 435-437.

opera il celebre testo indirizzato da papa Gelasio I all'imperatore Anastasio¹⁰. Nel commento dell'autorevole canonista alle voci *genibus sacerdotum et osculata eorum*, tra l'altro, si dice: [...] *et est argumentum quod qui tenentur administrantur ad maius ut hic potest redargui rex Scicilie, qui facit episcopos flectere genua coram se et adorare se, nec credo eum habere privilegium ad hoc quamvis sit legatus et in multis privilegiatus ut dicunt*¹¹.

Chi si fermasse a considerare unicamente queste testimonianze, potrebbe anche giungere a dedurre un'incolmabile distanza tra la sede di Pietro – *caput omnium ecclesiarum* – e le chiese del Regno, quasi che non ci fosse spazio per normali relazioni tra il papa e i presuli preposti a quelle sedi. Come se, in definitiva, si fosse creata alle porte del *Patrimonium* una cortina capace di impedire un ordinato svolgimento degli affari ecclesiastici secondo dinamiche in cui, al pontefice, erano riconosciuti quegli spazi di operatività entro cui poter agire sulla base dei principi e delle attribuzioni che la vivace scienza giuridica canonistica andava elaborando nelle Scuole, sistematizzando il portato ultrasecolare della tradizione e armonizzandolo con quelle spinte nuove di cui la stessa si faceva, a propria volta, fautrice ma anche attenta e rigorosa interprete.

Una conferma o una smentita di tale suggestione può venire solo da un attento esame delle fonti superstiti, considerando i dati desumibili alla luce degli avvenimenti dalle quali le stesse trassero origine¹².

1.1. Ecclesias passim per universam Siciliam reparat: *il ruolo del Papato nell'assetto del territorio diocesano*

La sottrazione della Sicilia alla *Christianitas* a seguito della progressiva conquista da parte degli *infideles Sarraceni* costituì un avvenimento di portata epocale per la storia stessa della Chiesa e successivamente, in pieno XI secolo, una formidabile occasione per il Papato di rientrare in possesso di territori che erano

¹⁰ Si tratta di D. 96 c. 10, per cui si rinvia alle considerazioni e agli ulteriori richiami storiografici di E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel Diritto comune classico*, 2 Voll., Roma 2020 (riedizione dell'ediz. Milano 1964), II, p. 207 ss.

¹¹ Editto in S. Mochi Onory, *Fonti canonistiche*, cit., p. 155 nota n. 1.

¹² In un recente contributo dedicato alla tematica tra Normanni e Papato, così si esprime Cantarella: «Non c'è mito e non c'è favola nei rapporti fra Normanni e papato; c'è solo storia schietta e cruda, fatta di tentativi, ripensamenti, mezzucci, tranelli, ricatti abbastanza reciproci e con alterne fortune: insomma, c'è solo la *banalità* e il *dolore* della storia». Cfr. G.M. Cantarella, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'alto medioevo (Spoleto, 4-9 Aprile 2013)*, Spoleto 2014, pp. 377-406 (p. 380 per il passo citato).

sfuggiti al suo diretto controllo secoli addietro¹³.

Il recupero dell'isola e il ristabilimento di una sua rete ecclesiastica diocesana si inserì certamente in un più vasto disegno che comprendeva anche le sedi delle regioni dell'Italia continentale ancora soggette o comunque legate a Costantinopoli, in un contesto complessivamente dominato dalla nascente potenza normanna¹⁴.

Dal canto suo, la Chiesa rivendicò sempre la formale superiorità vassallatica su un territorio che affermava spettarle in piena proprietà, richiamandosi anche alla donazione di Costantino. Nel riconoscere e confermare l'istituzione del monastero di S. Bartolomeo sull'isola di Lipari ad opera di Ruggero I, Urbano II la

¹³ Si fa riferimento alla disposizione risalente alla prima metà dell'VIII secolo, impartita dall'imperatore bizantino Leone III, riguardante la sottrazione delle sedi episcopali dell'Italia meridionale e dell'Illyricum dall'autorità del romano pontefice a quella del patriarca costantinopolitano. In merito, si vedano le seguenti opere: V. Prigent, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 116 (2004), pp. 557-594; Id., *La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6eme - 8eme siècle)*, in D. Engels - L. Geis - M. Kleu (curr.), *Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, Stuttgart 2010, pp. 201-230. Dello stesso autore, quanto allo stato della rete ecclesiastica diocesana durante il plurisecolare governo musulmano della Sicilia da parte degli Arabi, si veda *L'évolution du réseau épiscopal sicilien (VIII^e-X^e siècle)*, in A. Nef-F. Ardizzone (curr.), *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, Bari 2014, pp. 89-102.

¹⁴ Per i caratteri concernenti la sopravvivenza del tessuto ecclesiastico greco in un territorio soggetto a crescente "latinizzazione", si rinvia a: P. Herde, *Il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 apr.-4 mag. 1969)*, Padova 1973, pp. 213-255; A. Peters-Custot, *Les grecs de l'Italie meridionale*, cit., pp. 234-265; J.M. Martin, *Évêchés et monastères «grecs» en Italie méridionale au Moyen Âge (VII^e-XIII^e siècle)*, in «Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littératures religieuses» 27 (2016), pp. 5-22. Per considerazioni su questioni più generali, riguardanti le relazioni tra le Chiese d'Occidente e d'Oriente, entro cui si inserisce anche il ruolo giocato a livello politico dai Normanni, si rinvia a: S. Caruso, *Politica 'gregoriana', latinizzazione della religiosità bizantina in Italia meridionale, isole di resistenza greca nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XII secolo*, in *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente: (secoli VI-XI): 24-30 aprile 2003*, I, Spoleto 2004, pp. 463-547; B. Pohl, *Schnittpunkt Südditalien: Päpste, Patriarchen und Normannen im späteren 11. Jahrhundert, 1054 und 1098*, in M. Altripp (cur.), *Byzanz in Europa: Europas östliches Erbe; Akten des Kolloquiums "Byzanz in Europa" vom 11. bis 15. Dezember 2007 in Greifswald*, Turnhout 2011, pp. 97-113. Per il magistero della Chiesa da Innocenzo III in poi e l'elaborazione da parte della dottrina giuridica, si veda O. Condorelli, *Unum corpus, diversa capita: modelli di organizzazione e cura pastorale per una varietas ecclesiarum (secoli 11-15)*, Roma 2002, in particolare pp. 11-46, mentre, per la situazione specifica del Meridione d'Italia prima e dopo il Concilio Lateranense IV, pp. 115-126. Si veda altresì Id., *Coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze*, in L. Obulik (cur.), *Nuove terre e nuove chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, pp. 7-22.

richiama esplicitamente:

Cum universe insole secundum intituta regalia iuris publici sunt profecto quia religiosi imperatoris Constantini privilegio in ius proprium beato Petro eiusque successoribus occidentales omnes insole condonate sunt maxime que circa Ytalie omnia habentur [...]¹⁵.

È stato autorevolmente fatto notare come, quello in questione, costituisca uno dei primi esempi di «utilizzo strettamente giuridica della Donazione»¹⁶.

La rifondazione o la nuova istituzione dei vescovati di Troina-Messina, Palermo, Catania, Agrigento, Mazara e Siracusa, avvenne sotto i pontificati di Gregorio VII e Urbano II. Il principale impulso alla ricostituzione, la delimitazione stessa dei distretti diocesani, la scelta dei vescovi da proporre alle diverse sedi, venne certamente dal conte Ruggero I, come riportato dalla cronaca del monaco benedettino Goffredo Malaterra, nonché dai diplomi comitali e dai privilegi pontifici al riguardo¹⁷.

Per la sede di Palermo, come testimoniato da Malaterra, il conte agì congiuntamente al fratello, il duca Roberto il Guiscardo, formalmente – e in quel periodo anche sostanzialmente – sovraordinato allo stesso Ruggero.¹⁸ Solo alla

¹⁵ Il passo è tratto dal privilegio dato a Mileto, 3 giugno 1091, XIV indizione, conservato a Patti, Archivio Capitolare, *Fondazione I*, fol. 1 (= 40), edito in: *Urbani II pontificis romani epistolae et privilegia*, in J. P. Migne (cur.), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1853, Vol. CLI, n. L, coll. 329-330; L. Catalioto, *Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194). Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia*, Messina 2007, n. 2, pp. 174-175; M. Cerrito, *I documenti pontifici della Sicilia normanna (1083-1198)*, Palermo 2022, n. 2, pp. 26-27.

¹⁶ Sono le osservazioni di D. Maffei, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano 1964, p. 19 ss. Maffei fa notare come i riferimenti di Urbano II – cui, oltre a quello citato nel testo, se ne aggiungono ulteriori – costituiscano un vero e proprio punto di svolta rispetto ai secoli precedenti, quando alla Donazione si faceva riferimento in senso per lo più ideale, sotto forme generiche e indirette, tese ad esaltare il primato della Sede Apostolica.

¹⁷ Per il testo della cronaca di Malaterra si rinvia a *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino* (E. Pontieri, ed.), Bologna 1928. Sui dati biografici relativi al cronista e per considerazioni in merito ai caratteri dell'opera, si rinvia all'Introduzione dell'edizione (tuttora in corso) curata da Lucas-Avenel: *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard* (M.A. Lucas-Avenel, ed.), Vol. I-Livres I & II, Caen 2016, pp. 15-116. Per la lettura dei documenti di Ruggero I, invece, l'edizione di riferimento è *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia* (J. Becker, ed.), Roma 2013. Sul conte Ruggero I si veda anche J. Becker, *Graf Roger I. von Sizilien: Wegbereiter des normannischen Königreichs*, Tübingen 2008.

¹⁸ La Cattedrale palermitana, trasformata in moschea, fu nuovamente destinata al culto cristiano e si procedette al reinsediamento del presule greco, Nicodemo, costretto a officiare in una situazione di semi-clandestinità nella piccola chiesa di Santa Ciriaca, sita fuori dal centro abitato della città. Cfr. *De rebus gestis Rogerii*, cit., pp. 52-53.

luce della cronaca è possibile stabilire che la rifondazione della sede episcopale fu coeva alla conquista normanna di Palermo, dunque collocabile intorno al 1072, non essendo sopravvenute in proposito attestazioni documentarie relative all'evento¹⁹.

Solo per Catania è possibile ipotizzare un ruolo più attivo da parte di Urbano II, poiché in questo caso – stando al tenore dei diplomi di Ruggero I e del privilegio pontificio – il conte si sarebbe limitato a fondare il monastero di S. Agata e a sceglierne l'abate, mentre ad Urbano II – certamente con l'avallo e probabilmente dietro diretto impulso di Ruggero – sembra dovuta l'esclusiva decisione di elevare la sede episcopale, legando la carica di vescovo a quella di abate del menzionato monastero²⁰.

Diversa la conclusione che pare potersi trarre per Agrigento, Mazara e Siracusa²¹. Qui, il ruolo di primo piano del conte Ruggero I è incontrovertibile. Al

¹⁹ La prima testimonianza documentaria in ordine di tempo è costituita infatti dal privilegio di Gregorio VII per l'arcivescovo Alcherio, dato a Roma, il 16 aprile 1083, VI indizione (Palermo, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario, Fondo I*, perg. n. 1), edito in A. Mongitore, *Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae metropolitanae ecclesiae...*, Palermo 1734, pp. 1-3; S. Gregorii VII romani pontificis epistolae et diplomata pontificia, in J.P. Migne (cur.) *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1853, Vol. CXLVIII, n. LX, coll. 702-704; M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 1, pp. 23-25, su cui si tornerà nuovamente *infra*.

²⁰ Per la rifondazione del vescovato catanese si devono leggere congiuntamente: la cronaca di Malaterra (*De Rebus gestis Rogerii*, cit., p. 89); tre documenti del conte Ruggero I, e precisamente, Catania, Archivio del Capitolo della Cattedrale, *Pergamene latine*, nn.1, 2, 3 editi rispettivamente in *Documenti latini e greci*, cit., nn. 17, 20 e 23, pp. 92-96, 104-106 e 114-116, cui si rinvia per le considerazioni di ordine diplomatistico-paleografico; e infine, il privilegio di Urbano II, datato Anagni, 9 marzo 1092, XIV indizione, edito in *Urbani II pontificis romani*, cit., coll. 349-341; G.B. De Grossis, *Catana sacra, sive de Episcopis catanensibus, rebusque ab iis praeclare gestis a christianae religionis exordium ad nostram usque aetatem*, Cataniae, 1654, pp. 53-55; M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 3, pp. 28-29. Sulle risalenti controversie interpretative cui i caratteri estrinseci e intrinseci dei documenti citati hanno dato luogo, si vedano anche i contributi di R. Starrabba, *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93). In appendice: I. Notizie intorno al 'Liber Regiae Monarchiae'; II. Dei documenti relativi alle decime dovute alle chiese siciliane*, in «Archivio Storico Siciliano», N.S., 18 (1893), specialmente le pp. 56-64 e 82-94, ma *passim* per le argomentazioni complessive basate su continui rimandi, e E. Caspar, *Die Gründungsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I, 1082-1098*, Innsbruck 1902, in particolare le pp. 37-51.

²¹ Per Agrigento: oltre al diploma di Ruggero I (Agrigento, Archivio Storico del Capitolo della Cattedrale, *Pergamene*, n. 2) edito in P. Collura, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo 1961, n. 2, pp. 7-18 e in *Documenti latini e greci*, cit., n. 36, pp. 152-155, si veda anche il privilegio di Urbano II, datato Bari, 10 ottobre 1098, VII indizione, edito in P. Collura, *Le più antiche carte*, cit., n. 5, pp. 21-24, cui si rinvia per la disamina della tradizione e per ulteriori riferimenti. Per Mazara: oltre al riferimento nella cronaca di Malaterra (*De rebus gestis Rogerii*, cit., p. 89), lo stato della documentazione è riconducibile

netto delle reiterate controversie interpretative sullo stato e l'attendibilità stessa dei documenti comitali, la veridicità del nucleo contenutistico degli stessi pare innegabile, per di più trovando conferma nella cronaca del Malaterra. In questo caso, Urbano II dovette limitarsi a confermare quanto già disposto dal primo Ruggero.

Lo stesso aveva potuto fare Gregorio VII nel caso di Troina, prima fondazione episcopale autonoma sul territorio dell'isola, la cui erezione, cioè, non trovava agganci ad una tradizione risalente ai secoli precedenti. L'istituzione di tale sede e la nomina del relativo vescovo valsero al conte Ruggero I un ammonimento da parte del pontefice – cui era stata richiesta la consacrazione del presule – a non procedere in simili casi senza prima aver ottenuto il consenso della Sede Apostolica, che si sarebbe manifestato mediante disposizioni impartite da un legato²². Meno subordinato, invece, sembrerebbe il ruolo svolto dal pontefice per l'unione di questa sede a quella di Messina. Quello che solitamente viene descritto come un trasferimento di una sede all'altra, in realtà, consistette in una unione personale tra le stesse, che nei decenni successivi comportò, anche dal punto di vista territoriale, un assorbimento della prima nella seconda, senza che il fenomeno venisse mai ufficialmente sanzionato²³.

esclusivamente ad un transunto di quello che viene considerato il diploma di fondazione di Ruggero I, contenuto in un diploma di Ruggero II (il testo del transunto è edito in *Documenti latini e greci*, cit., n. 33, pp. 143-146; per l'edizione del diploma di Ruggero II si rinvia a *Codex diplomaticus Regni Siciliae. Ser. 1. Diplomata regum et principum e gente Normannorum. Bd. 2, 1: Rogerii II. regis diplomata Latina* (C. Brühl, ed.), Köln 1987 oltre che, per un esame dello stesso, a C. Brühl, *Diplomi e cancelleria di Ruggero II. Con un contributo sui diplomi arabi di Albrecht Noth*, Palermo 1983, pp. 122-126; sul versante della documentazione pontificia, è *deperditum* il privilegio corrispondente di Urbano II, di cui si ha notizia da un privilegio successivo di conferma da parte di Pasquale II, datato Melfi, 15 ottobre 1100, edito in *Paschalis II, Gelasii II, Calixti II romanorum pontificum epistolae et privilegia*, in J.P. Migne (cur.), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1854, Vol. CLXIII, n. XXVII, coll. 45-47. Infine, per Siracusa, si vedano le due versioni del diploma «di fondazione» di Ruggero I, editi rispettivamente in *Documenti latini e greci*, cit., n. 35, pp. 150-151 e n. 38, pp. 158-161, e il testo del privilegio di Urbano II, datato 1093, edito in *Urbani II pontificis romani*, cit., n. XCIII, coll. 370-372.

²² Circa la fondazione del vescovato di Troina, si veda: *De rebus gesti Rogerii*, cit., pp. 67-69; i due diplomi di Ruggero I, editi in *Documenti latini e greci*, cit., rispettivamente n. 2, pp. 40-41 e n. 5, pp. 49-52; il documento di Gregorio VII citato nel testo è edito in *Das register Gregors VII* (E. Caspar, ed.), in *Monumenta Germaniae Historica. Epistolae selectae, tomus II, fasciculus II*, Berlin 1923, II, n. 25, p. 607.

²³ Si fa riferimento a quanto dichiarato dallo stesso Ruggero I a proposito del *consilium Apostolici Papae* sull'opportunità di rifondazione del vescovato, sulla base dell'antica tradizione di una sede episcopale per Messina. Il testo è contenuto sottoforma di transunto in un diploma di Costanza d'Altavilla dell'aprile 1198, I indizione, destinato all'arcivescovo Berardo di Messina, edito in *I diplomi della Cattedrale di Messina editi da Antonino Amico pubblicati da un codice della*

Più diretto e attivo, invece, sembra l'intervento del Papato a proposito di Lipari. Nella bolla già citata, Urbano II nega la restituzione dello *status* episcopale alla maggiore isola delle Eolie, a motivo dell'esiguità della popolazione delle stesse, che impediva il ripristino di una sede già attestata in passato²⁴.

Da un esame complessivo delle fonti emerge dunque come la ricostituzione dell'apparato ecclesiastico siciliano si accompagnò al consolidamento della nuova organizzazione politico-amministrativa, di cui anzi costituì uno dei fattori. La fondazione delle sedi episcopali coincise infatti nella maggior parte dei casi con i centri urbani considerati strategici per il controllo del territorio dell'isola, anche dal punto di vista militare²⁵. Anche la ripartizione delle terre conquistate fu attuata, da parte di Ruggero I, sulla base di un disegno unitario ben preciso, nel quale le chiese andavano a ricoprire un ruolo fondamentale. Rispetto allo stanziamento sui territori continentali, infatti, la peculiare campagna di conquista della Sicilia fu condotta da un esercito che dipendeva in modo unitario da Ruggero I, il quale, al termine del trentennio di operazioni militari, poté procedere ad una distribuzione delle terre in modo tale da escludere la creazione di signorie autonome, eventualmente in grado di intaccare la sua posizione di preminenza. Da questa preoccupazione discende la scelta di affidare vaste zone, oltre che al controllo dei suoi familiari e *fideles* più intimi, anche ad ecclesiastici²⁶.

biblioteca comunale di Palermo ed illustrati da Raffaele Starrabba, in Documenti per servire alla storia di Sicilia, Prima Serie – Diplomatica, Palermo 1888, n. XXXV, pp. 46-49. Si veda inoltre il testo di un diploma di Ruggero I redatto in greco, datato A.M. 6604 (1096), aprile, IV indizione, edito in Documenti latini e greci, cit., n. 53, pp. 208-211. Per le vicende relative alla rifondazione della diocesi di Messina e all'unione con la sede di Troina, si rinvia inoltre a: C.D. Fonseca, «Pontificali sede aptavit»: la ricostituzione della chiesa vescovile di Messina (secc. XI-XII), in G. Fallico-A. Sparti-U. Balistreri (curr.), Messina. Il ritorno della memoria. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I. Messina, Palazzo Zanca-1 marzo/28 aprile 1994, Palermo 1994, pp. 35-40; G.G. Mellusi, La rifondazione della diocesi di Messina e le sue vicende in Età Normanna, in O. Condorelli (cur.), "Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo, Roma 2004, III, in particolare le pp. 589-608; Id., Canonici e clero della Cattedrale di Messina: dalla rifondazione normanna della Diocesi al Concilio di Trento, Messina 2017, in particolare le pp. 11-23.

²⁴ Si tratta del già citato documento in cui si rintraccia il richiamo alla Donazione di Costantino, per i cui riferimenti, si veda *supra*, nota n. 15.

²⁵ Cfr. in merito L. Sorrenti, *Il trono e gli altari. Beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano*, Milano 2004, pp. 7-8. Si veda anche H. Enzensberger, *Fondazione o "rifondazione"? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, in G. Zito (cur.), *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna. Atti del I convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania 25-27 novembre 1992*, Torino 1995, pp. 21-49, in particolare p. 28.

²⁶ Cfr. M. Caravale, *Il regno normanno*, cit., pp. 19-22. Secondo Caravale, proprio la peculiare condizione della Sicilia, completamente priva di organizzazione ecclesiastica rispetto agli altri

Una ridefinizione della geografia ecclesiastica avvenne sotto Ruggero II, in concomitanza allo scisma seguito alla morte di Onorio II²⁷. La Chiesa siciliana, compatta dietro al suo sovrano, riconobbe come legittimo successore di Pietro il futuro antipapa Anacleto II, subendone in seguito le relative conseguenze. Come testimoniano i documenti, Ruggero e Anacleto agirono di comune accordo nel ridisegnare la mappa delle diocesi isolane, indipendentemente dall'una o dall'altra conclusione cui giungono le differenti considerazioni storiografiche volte ad individuare chi dei due avesse agito quale "gregario" dell'altro²⁸. Il dato di fatto è costituito dalla *promotio* regia di Ruggero II e da una serie di provvedimenti per mezzo dei quali si ridefiniva l'assetto complessivo della geografia ecclesiastica dell'isola, istituendo una suddivisione per province ecclesiastiche per la prima volta dopo secoli. Innanzitutto, già nel privilegio con cui il pontefice concesse a Ruggero II la dignità regia, si rinviene una disposizione riguardante l'arcivescovo di Palermo, cui veniva concesso il *munus consecrationis* sui presuli delle sedi di Siracusa Agrigento e una a scelta tra Mazara e Catania²⁹. Quindi,

territori meridionali, costituì la premessa che consentì a Ruggero I di operare, anche in confronto a quanto compiuto dal Guiscardo, in modo particolarmente autoritario: «In sostanza, Ruggero I non si era limitato ad imporre una propria *jurisdictio* nel campo dei rapporti civili, ma si era arrogato una potestà ugualmente penetrante in maniera ecclesiastica. [...] Ruggero era riuscito a tanto sia per la sua "posizione favorevole di combattente per la fede", che rendeva particolarmente docile la S. Sede verso di lui, sia per l'originaria necessità oggettiva di una guida decisa nella riorganizzazione ecclesiastica», cfr. *ivi*, pp. 30-31. L'importanza della riorganizzazione ecclesiastica nel dare forma al nuovo assetto politico-territoriale è testimoniata dal fatto che a sedi episcopali o abbaziali vennero conferite e devolute potestà tipicamente signorili, sia pure in modo non uniforme. È il caso di Catania, Lipari-Patti, Cefalù e poi, con Guglielmo II, l'emblematico caso di Monreale.

²⁷ Sulle cause e gli eventi che portarono allo scisma e per i conseguenti sviluppi dello stesso si vedano le seguenti opere: M. da Bergamo (L. Pellegrini), *Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione papale del 1130*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», 39 (1965), pp. 45-65; Id., *La duplice elezione papale del 1130. I precedenti immediati e i protagonisti*, in P. Zerbi (cur.), *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, Milano 1968, pp. 265-302; P.F. Palumbo, *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, Roma 1942. Per considerazioni sullo sfondo ideologico entro cui si mossero i detrattori del "papa ebreo", si veda M. Stroll, *The jewish pope: ideology and politics in the papal schism of 1130*, Leiden 1987.

²⁸ Per un riesame delle diverse posizioni storiografiche, si veda S. Anzoise, *Lo scisma del 1130: aspetti e prospettive di un lungo dibattito storiografico*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 49 (2011), pp. 7-49. Sulla necessità, condivisibile, di operare un riesame della prospettiva storiografica solitamente accreditata, per cui Anacleto II fu interamente soggetto alle iniziative di Ruggero II, si veda G.M. Cantarella, *L'algoritmo di Anacleto II. La creazione del Regno di Sicilia*, in «Przeład historyczny», 109 (2018), pp. 355-368.

²⁹ Il privilegio di Anacleto II per Ruggero II, datato Benevento, 27 settembre 1130, VIII indizione, è edito in *Ad Innocentii II privilegia et epistolas appendix, Anacletus antipapa*, in J.P. Migne

l'anno seguente (1131), ci fu l'emanazione di provvedimenti relativi all'istituzione di due nuovi vescovati: Cefalù e Lipari-Patti. Entrambe le sedi, insieme a quella di Catania, vennero poi assoggettate in qualità di suffraganee a quella di Messina, elevata al rango di arcivescovato³⁰.

La morte di Anacleto II (gennaio 1138) provocò ripercussioni sulla scena politica europea, con impatto anche nelle vicende della Chiesa nel *Regnum*. Le invettive e i provvedimenti di scomunica già lanciati da Innocenzo II a scisma in corso, assunsero ben altra valenza – concretizzandosi effettivamente – nell'ambito del Concilio Lateranense II, tenutosi nell'aprile 1139.³¹ La dichiarazione dell'illegittimità dell'elezione di Anacleto II condusse i padri conciliari a cancellare ogni traccia del suo operato. Col canone 30 del concilio si annullarono le ordinazioni di Anacleto II e degli altri scismatici³². I documenti siciliani contengono le tracce di questi provvedimenti; le cariche e le titolature adottate da molti presuli siciliani risentirono sul piano formale di queste disposizioni, persino dopo che i rapporti tra Innocenzo II e Ruggero II si ricomposero³³. Il

(cur.), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Vol. CLXIX, n. XXXIX, coll. 715-717. In considerazione della formulazione testuale, non è possibile affermare che le sedi di Siracusa, Agrigento e Mazara furono assoggettate in qualità di suffraganee all'arcivescovato palermitano. C'è da rimarcare, però, come sostanzialmente il *munus consecrationis* costituisca una delle principali prerogative proprie del metropolitano, nei confronti di eventuali sedi soggette. L'impossibilità di parlare di vere e proprie sedi suffraganee pare data anche dal fatto che, anni dopo, in un suo provvedimento proprio per Palermo (di cui si discuterà *infra*) Adriano IV ne richiama la costante assenza, sino a quel momento. Certamente, non è da escludere nemmeno l'ipotesi che il mancato riferimento fosse anche dovuto, eventualmente, ad una rimozione di qualunque accenno ad atti compiuti da un antipapa.

³⁰ I due documenti istitutivi dei vescovati di Cefalù e di Lipari, datati entrambi Priverno, 14 settembre 1130, IX indizione, sono editi *ivi*, rispettivamente ai nn. XLV e XLVI, coll. 721-723. Ulteriore edizione in M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 7, pp. 39-40 (Lipari) e n. 8, pp. 41-42 (Cefalù). Il privilegio di elevazione al rango arciepiscopale per la sede di Messina è edito in P.F. Kehr, *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 1*, in «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse», (1905), n. 6, pp. 332-333.

³¹ Per il Concilio Lateranense II e i riferimenti nel testo, si veda R. Foreville, *Histoire des conciles oecuméniques, VI: Latran, I, II, III et Latran IV*, Paris 1965, (trad. it. a cura di O. Pasquato, *Storia dei concili ecumenici. Lateranense I, II, III e Lateranense IV*, Città del Vaticano 2001, p. 79 ss.). Cfr. *ivi*, p. 85, per il riferimento alla scomunica comminata a Ruggero II.

³² Nel suo discorso, presumibilmente di apertura, che la Cronaca di Morigny ha consegnato alla memoria, Innocenzo II avrebbe affermato: «[...] tutto ciò che [Pierleone] ha stabilito, noi lo smentiamo; tutti coloro che lui ha promosso, noi li degradingamo; coloro che ha consacrato, noi li destituamo e rifiutiamo» (*ivi*, p. 183).

³³ Si è già fatto riferimento, *supra*, al passo dell'opera di Giovanni di Salisbury (v. nota n. 6) circa il diniego di consacrazione per i vescovi del *Regnum*, ancora operante durante il

papa confermò al re il titolo regio, omettendo però ogni riferimento all'operato dello *pseudopontifex*, ricollegandolo invece – con una mossa di notevole, quanto spregiudicato, pragmatismo e utilitarismo – ad un precedente provvedimento, inesistente, di Onorio II³⁴.

Il territorio diocesano dell'isola giungerà ad assumere una forma stabile solo a partire dal pontificato di Alessandro III, con la fondazione da parte di Guglielmo II del regio monastero di Santa Maria la Nuova e col riconoscimento dapprima del carattere di *abbazia nullius* e, successivamente, con la sua elevazione ad arcivescovato, per la quale, però, si dovette attendere il provvedimento formale di Lucio III del 1183³⁵. Gli *status* delle singole diocesi, peraltro, subirono variazioni sino al pontificato di Clemente III³⁶.

1.2. L'Ecclesia come oggetto del contendere: concessioni, accordi e trattati tra Normanni e Papato in materia ecclesiastica

Si è visto il peso del ruolo svolto rispettivamente dal Papato e dagli Altavilla nella modulazione dell'assetto diocesano; si volgerà ora l'attenzione ad altri aspetti della relazione che riguarda i rapporti di vertice. Prima infatti di passare ad esaminare le forme concrete dei rapporti intercorsi tra i pontefici e i presuli di Sicilia, si impone un cenno agli accordi intercorsi in materia ecclesiastica. Ci si riferisce in special modo a concessioni, accordi o trattati che, nell'insieme, rappresentano altrettante tappe di un percorso irto di fratture e ricomposizioni, in ogni caso mai lineare. In sé, questi accordi rappresentano quasi un capitolo autonomo della storia tra Normanni e Chiesa di Roma, ma in questa sede si potranno richiamare solo gli aspetti principali, in quanto determinanti nel definire i caratteri che potevano assumere i rapporti tra quest'ultima e l'episcopato siciliano.

Nel 1098 Urbano II emanò una bolla destinata a Ruggero I, la ben nota *Quia propter prudentiam tuam*, oggetto delle più svariate interpretazioni: a volte, volutamente distorte rispetto al dato testuale, per esigenze di tipo squisitamente

pontificato di Eugenio III. I vescovi di Cefalù e di Lipari-Patti ritornarono ad essere denominati con il titolo di abati, mentre l'arcivescovo di Messina regredì allo *status* di *episcopus*.

³⁴ Il documento è edito in *Innocentii II pontificis romani epistolae et privilegia*, in J.P. Migne (cur.), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1855, Vol. CLXIX, n. CDXVI, coll. 478-479.

³⁵ Su Guglielmo II e la fondazione del monastero di Monreale, in questa sede si rinvia alla sintesi contenuta in A. Schlichte, *Der "gute" König: Wilhelm II. von Sizilien; (1166 - 1189)*, Tübingen 2005, alle pp. 186-195.

³⁶ Se ne discuterà approfonditamente *infra*, a proposito della posizione dei presuli preposti alle diverse sedi.

politico; altre ancora, frutto di genuini fraintendimenti³⁷. Indipendentemente da come si configuri lo *status* riconosciuto a Ruggero I, Urbano II accettò, innanzitutto, la limitazione della possibilità di inviare legati nei territori soggetti all'autorità comitale, subordinandola a *voluntatem aut consilium* dello stesso. Riconobbe, in secondo luogo, la possibilità per Ruggero I di limitare la partecipazione di vescovi e abati ai concili indetti dal papa, scegliendo quali inviare e quali invece trattenere *ad servitium ecclesiarum et tutelam*.

È vero che nei privilegi attribuibili con certezza al primo o al secondo Ruggero non si rintraccia espressa menzione del privilegio e che, nei pochissimi casi in cui ciò sembra avvenire, l'analisi dei diplomi ha fatto dubitare dell'autenticità dei passi, oltre che dei diplomi stessi. Un richiamo allo *status* di legato per il conte di Sicilia si rinviene però direttamente in una missiva indirizzata da Pasquale II a Ruggero II, che assume il tono della reprimenda e contiene l'invito a mostrare maggior rispetto alla Chiesa e ai suoi rappresentanti³⁸. Tale lettera, risalente al 1117, mostra che il rapporto con papa Pasquale II si era andato complessivamente deteriorando, e la partecipazione dei vescovi ai concili

³⁷ Per lo stato della tradizione testuale e per una panoramica sulle diverse edizioni, si rinvia a *Italia pontificia, sive, Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum* (P.F. Kehr, ed.), Vol. VIII, *Regnum Normannorum-Campania*, Berlin 1935, n. 81, p. 25. L'edizione di riferimento in questa sede è quella contenuta in *De rebus gestis Rogerii*, cit., p. 108. Peraltro, è bene segnalare che nella parafrasi e nel commento del cronista, che precedono la trascrizione vera e propria, si riscontrano divergenze di non poco conto rispetto al contenuto della stessa. Per riferimenti a successivi eventi che riguardarono l'utilizzo strumentale del privilegio e ulteriori interpretazioni dello stesso, oltre al già citato lavoro di Catalano (*supra*, nota n. 9), si rinvia in questa sede alle opere citate nell'*excursus* di S. Vacca, *La Legazia Apostolica nel contesto della società cristiana*, in S. Vacca (cur.), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 23-67, e agli altri contributi contenuti nel volume. Un'analisi recente dell'intera questione in I. Alessi, *Il legato pontificio tra norma, dottrina e prassi (sec. V-XII): il caso della Sicilia e la questione dell'Apostolica Legazia*, tesi dottorale, Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi-Università degli Studi di Palermo, A.A. 2021-2022 (si ringrazia l'autore per averne gentilmente concesso la lettura).

³⁸ Edizione del testo in *Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII* (P. Jaffé, S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald, eds.), I, Leipzig 1885, n. 6562, pp. 766-767. Un passaggio in particolare appare indicativo della "barriera" frapposta dall'autorità secolare al normale rapporto tra Papato e vescovi: «Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit?» E ancora: «Disce in comitatu tuo bonorum imperatorum exempla, ut ecclesias non impugnare studeas, sed iuvare, non iudicare aut opprimere episcopos, sed tamquam Dei vicarios venerari». Quest'ultimo passo specifica l'esortazione precedente, posta a fondamento della stessa: «Cognosce, fili carissime, modum tuum, et datam tibi a Domino potestatem noli contra dominicam erigere potestatem. Sic enim a Domino Romanae ecclesiae potestas concessa est, ut ab hominibus auferri non possit».

sembra essere proprio una delle questioni contestate³⁹.

Sotto questo aspetto, è da ritenere però che la situazione non fu sempre improntata a chiusure e ostilità. Il *Chronicon Urspergensis* riporta che alla Sinodo Lateranense del 1102 – dunque, quindici anni prima della lettera – parteciparono, tra gli altri, [...] *universis Apuliae, Campaniae, Siciliae [...] praesulibus*⁴⁰.

La frattura col Papato si accentuò soprattutto in occasione del pontificato di Onorio II, il quale cercò in tutti i modi di impedire che Ruggero II acquisisse anche il titolo di duca di Puglia, dopo la morte del duca Guglielmo senza discendenti diretti⁴¹. La morte del pontefice, lo scisma che ne seguì e la conseguente rottura con Innocenzo II furono ricomposti solo con il Trattato di Mignano (luglio 1140); ma, sia pure dopo questo riavvicinamento, molte questioni rimasero insolte⁴². Roma continuò a mal tollerare il pervasivo controllo regio nella gestione delle diocesi, a partire dalla nomina dei vescovi. Alla morte di Innocenzo II (settembre 1143), il successore Celestino II mostrò la massima intransigenza nei confronti di Ruggero II. Nonostante al suo breve pontificato – morì infatti nel marzo 1144 – facesse seguito l'elezione di un pontefice come Lucio II, molto più favorevole ad un accordo con i Normanni, le tensioni non si placarono, almeno sino a quando il papa non fu costretto a piegarsi e a siglare una tregua di sette anni per difendersi dalle incursioni dei figli di Ruggero II nei territori pontifici. Un accordo col nuovo papa – Eugenio III, nel frattempo succeduto a Lucio II – fu raggiunto da Ruggero nell'estate del 1150 a Ceprano. Ma la distensione raggiunta fu di breve durata, e già nel 1151 alcuni eventi

³⁹ Per la successione degli eventi si rinvia a F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, New York 1907, 2 Voll. (nel testo si cita dalla trad. it. *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, a cura di A. Tamburrini, Cassino 2008, p. 231 ss).

⁴⁰ Come si rinviene nel testo edito in *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio* (J.D. Mansi, J.B. Martin, L. Petit, eds.), Firenze-Venezia-Parigi-Lipsia 1759-1927, Vol. XX, col. 1147. Relativamente alla partecipazione di vescovi siciliani a concili ecclesiastici, oltre a quella menzionata nel testo, si ha notizia che Ruggero vescovo di Siracusa partecipò, insieme a Roberto vescovo di Messina, al concilio indetto da papa Pasquale II a Melfi, nel 1100, come risulta dalle sottoscrizioni apposte al privilegio pontificio di conferma emanato in quell'occasione per la diocesi di Mazara, per cui cfr. *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 2, p. 252 e *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, cit., Vol. XX, coll. 1131-1132. Peraltro, ancora nel 1112, è indicata la presenza di Guglielmo vescovo di Siracusa, in rappresentanza dei vescovi siciliani, al concilio in cui si affrontò la concessione fatta da Pasquale II ad Enrico V l'anno precedente. Cfr. G.A. Loud, *The Latin Church*, cit., pp. 204-205.

⁴¹ Cfr. F. Chalandon, *Storia della dominazione*, cit., p. 239 ss.

⁴² Si veda anche il contributo specifico di R. Elze, *Ruggero II e i papi del suo tempo*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle 3e giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977)*, Bari 1979, pp. 27-40.

testimoniano una rinnovata discordia⁴³.

Uno stabile accordo tra la monarchia siciliana e il Papato romano fu raggiunto solo nel 1156. Con il Trattato di Benevento, Guglielmo I – successore di Ruggero II – e papa Adriano IV, fissarono la disciplina che avrebbe orientato per i successivi decenni le relazioni tra la Chiesa e il Regno⁴⁴. Le questioni che rilevano in questa sede differiscono quanto ai territori.

Infatti, per Puglia, Calabria *et aliis terris Apuliae affines*, si prevedeva che, in occasione di controversie insorte tra ecclesiastici su cause ecclesiastiche, ai chierici fosse consentito il ricorso in appello alla Chiesa di Roma, nel caso in cui le autorità giudiziarie ecclesiastiche locali non fossero state in grado di porre fine alle stesse. Si riconosceva inoltre: libertà di procedere a trasferimenti o traslazioni per utilità delle chiese o per volontà dei pontefici; piena libertà, per la Chiesa di Roma, di effettuare consacrazioni e visite, eccettuate quelle città in cui sarebbe stato presente il sovrano o suoi eredi, senza un loro eventuale consenso; infine, si riconosceva la libertà di inviare legati, con il solo limite per gli stessi rappresentanti di non “abusare” delle *possessiones Ecclesiae*.

Per la Sicilia, invece, si riconoscevano alla Chiesa di Roma le libertà di consacrazione e di visita; di convocazione di ecclesiastici di qualsiasi ordine, ma con la possibilità per il re e i suoi eredi di trattenere gli stessi *pro Christianitate facienda, vel pro suscipienda corona* infine, con formula generica, si riconosceva poi al Papato di esercitare liberamente sull'isola le facoltà e i diritti goduti nelle altre parti del Regno, eccettuate appelli e legazioni, che non avrebbero potuto essere esperiti se non in seguito ad espressa richiesta del re o di suoi eredi.

Oltre a tutto ciò, si dettava una disciplina generale *de ecclesiis et monasteris*, che non sembra assoggettata a distinzioni territoriali. Innanzitutto, si riconosceva il diritto, per quegli enti per i quali ciò fosse stato previsto, di ricevere *consecrationis et benedictionis*, nonché di adempiere quanto dovuto e di versare i censi previsti. Si stabiliva, inoltre, una disciplina per le elezioni dei titolari delle sedi. I chierici avrebbero raggiunto il consenso su un soggetto ritenuto idoneo, mantenendolo segreto sino a quando non ci fosse stato un pronunciamento del sovrano in tal senso. Il re, in particolare, avrebbe verificato che la persona prescelta non rientrasse nel novero dei traditori o dei nemici della corona, che non risultasse

⁴³ Cfr. F. Chalandon, *Storia della dominazione*, cit., pp. 314 e 339.

⁴⁴ Il *Pactum Beneventanum* si compone di due documenti speculari, uno di Guglielmo I destinato a Roma, mentre l'altro di Adriano IV destinato a Palermo. Editi rispettivamente in *Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, cit., nn. 413 e 414, pp. 588-591. Per considerazioni sulla politica ecclesiastica dei sovrani Guglielmo I e Guglielmo II, si vedano anche le considerazioni di H. Enzensberger, *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156)*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 36 (1980), pp. 385-432.

sgradita (*aut magnificentiae nostrae extiterit odiosa*) o esistesse una qualche altra causa per negare l'assenso.

L'accordo rimase formalmente in vigore sino al 1192, quando Celestino III approfittò della debolezza di Tancredi per procedere ad una revisione di molti punti dell'accordo di Benevento, sfociata in una nuova regolamentazione, il cosiddetto Trattato di Gravina⁴⁵. Con questo, infatti, venne estesa la libertà del diritto di appello alla Sede Apostolica a tutto il territorio del Regno, dunque anche in Sicilia. Appositamente per l'isola, poi, si prevedeva una maggiore libertà anche per le legazioni, a cadenza quinquennale o di altro tipo, se richieste dal re o secondo specifiche esigenze. Cadeva inoltre il divieto di tenere concili in quelle città dove fossero stati presenti il sovrano o i suoi eredi. Infine, si prevedeva libertà di elezioni ecclesiastiche in tutto il Regno e si limitavano drasticamente le condizioni in base alle quali il re poteva negare il proprio preventivo assenso alla designazione, che adesso poteva avvenire solo nei casi in cui i soggetti designati fossero noti traditori o nemici della monarchia. In casi del genere, tuttavia, il sovrano avrebbe dovuto notificare a Roma la propria opposizione al candidato prescelto e solo al papa sarebbe spettato di "riprovare" la scelta effettuata.

L'accordo di Gravina costituisce l'esempio concreto della mutata forza contrattuale nell'ambito delle relazioni tra Monarchia siciliana e Papato. Ma le questioni oggetto di concessioni, accordi o compromessi continuarono ancora ad occupare la scena del dibattito anche nel transito dall'età normanna a quella sveva, sia pure in un panorama politico-istituzionale profondamente differente⁴⁶.

⁴⁵ Per la successione degli avvenimenti si veda F. Chalandon, *Storia della dominazione*, cit., p. 479 ss. Il testo del documento emesso dalla cancelleria siciliana è edito in *Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, cit, n. 417, pp. 593-594. Per un complessivo esame delle posizioni politiche assunte da Celestino III durante il suo pontificato, si veda anche A.J. Duggan, *Hyacinth Bobone: Diplomat and Pope*, in J. Doran-J.D. Smith (curr.), *Pope Celestine III, 1191-1198: diplomat and pastor*, Aldershot 2008, pp. 1-30.

⁴⁶ Ci si riferisce in modo particolare alla complessiva rinegoziazione dei contenuti fissati proprio nell'accordo di Gravina, tra papa Innocenzo III e Costanza d'Altavilla, nel 1198. Per gli eventi che condussero al cosiddetto "Concordato" del 1198 e le relative clausole, si vedano almeno: A.N. De Robertis, *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*, in «Archivio storico pugliese», 31 (1978), pp. 67-76. P. Zerbi, *Papato, impero e 'respublica christiana' dal 1187 al 1198*, Milano 1980; Id., *Papato e Regno meridionale dal 1189 al 1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna et età sveva. Atti delle 5^e giornate normanno-sveve. (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981)*, Bari 1983, pp. 49-73; M. Maccarrone, *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna et età sveva*, cit., pp. 75-108.

2. *Le forme dei legami nella relazione Papato-vescovati*

Da quanto esaminato, pare dunque che il Papato potesse svolgere un ruolo alquanto marginale sull'isola, anche rispetto alle altre parti del *Regnum*. Si tenterà ora di vedere secondo quali modalità e con quali strumenti i pontefici agirono al fine di sgretolare quella "barriera" – rappresentata dalla monarchia siciliana – che si frapponeva ad un più diretto controllo degli affari ecclesiastici sull'isola. L'esame dei documenti seguirà l'ordine di successione dei pontefici sul soglio di Pietro, in modo tale da paragonare poi i risultati emergenti da questo complesso documentario a quegli aspetti relativi alla disciplina fissata in concessioni, accordi e trattati intercorsi con i re di Sicilia, già esaminati.

Le evidenze documentali mostrano che i mezzi cui la Sede Apostolica ricorse per instaurare od aumentare il proprio legame con le singole Chiese dell'isola, furono: l'immediata soggezione alla Chiesa di Roma con la conseguente esenzione rispetto ad altre autorità ecclesiastiche; la protezione Apostolica; la consacrazione degli arcivescovi o vescovi direttamente da parte del pontefice romano; la concessione del pallio⁴⁷. Il ricorso a tali "strumenti" non avvenne mai complessivamente per tutte le sedi considerate; inoltre, si registrano discrepanze a livello cronologico rispetto al loro impiego anche nell'azione di un medesimo pontefice. Si tratterà di accertare allora, per quanto possibile, le ragioni sottese alle difformità di tali dati.

Di Gregorio VII è pervenuto un solo documento direttamente destinato a vescovi siciliani⁴⁸. Indirizzato ad Alcherio arcivescovo di Palermo, contiene la conferma delle antiche dignità di cui godeva la Chiesa palermitana prima della disgregazione della stessa ad opera dei Saraceni, tra cui il ripristino delle potestà sulle sedi suffraganee, già rifondate o ancora da ricostituire. In aggiunta, il

⁴⁷ In questa sede si farà riferimento, tra le altre, ad alcune opere specifiche cui va riconosciuto il merito di aver individuato e messo in risalto queste e ulteriori questioni nel considerare il rapporto tra Papato e chiese meridionali. In particolare: il già citato H. Enzensberger, H., *Der "böse" und der "gute"*, cit., *passim*; J. Johrendt, *Sizilien und Kalabrien-Binnendifferenzierung im Regno?*, in J. Johrendt-H. Müller (curr.), *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, Berlin 2012, pp. 281-330. A. Peters-Custot, *Stratégies épistolaires et réforme grégorienne: le cas de l'Italie méridionale normande*, in «Le Moyen Âge. Revue d'histoire et de philologie», 126 (2020), pp. 299-318.

⁴⁸ Palermo, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario, Fondo I*, perg. n. 1, cit. Si esclude dal computo, perché non direttamente indirizzato ad un vescovo, il permesso accordato da Gregorio VII in merito alla consacrazione pontificia del vescovo Roberto di Troina, tra il 1080 e il 1081, eletto da Ruggero I senza il consenso espresso da un legato della Sede Apostolica, contenente altresì l'ammonizione al conte di desistere da simili comportamenti in futuro; il documento in questione è già stato citato, *supra*, nota n. 23.

pontefice conferiva il pallio arcivescovile, richiamando l'*antiquus mos* dell'arcivescovato palermitano, cui si aggiungeva l'elencazione delle solennità in cui avrebbe potuto essere esibito e un'*exhortatio* riguardante il senso pastorale e il valore sacramentale della concessione e delle attribuzioni ad esso connesse⁴⁹.

Ben più articolato, anche quantitativamente, lo stato della documentazione relativa al pontificato di Urbano II. Le bolle per Catania, Siracusa e Agrigento mostrano tutte la stessa impostazione⁵⁰. L'unica nota rilevante sembra essere quella dell'avvenuta consacrazione dei vescovi Angerio, Ruggero e Gerlando da parte del pontefice, mentre per il resto non si trova menzione del ricorso ad ulteriori specifiche forme di legame.

Differente rispetto a quelle menzionate, invece, è il contenuto della bolla per Lipari⁵¹. Come accennato sopra, il papa negò il ripristino di una sede episcopale attestata in passato, a causa dell'esiguità degli abitanti delle Eolie, procedendo soltanto alla conferma dell'istituzione del Monastero di S. Bartolomeo. Peraltro, allo stesso, venne conferita la speciale protezione della Sede Apostolica, per la quale si prevedeva il pagamento di un censo proprio in riconoscimento delle libertà ricevute e si stabiliva, con generale disciplina, che l'abate eletto dovesse ricevere la consacrazione direttamente dal papa⁵².

Dal documento di Pasquale II per Mazara si evince che Urbano II avesse emesso una bolla per questa sede simile a quelle già esaminate, oggi andata

⁴⁹ «[...] Preterea fraternitati tue pallii usum secundum antiquum ecclesie tue morem concedimus, ut eo inter missarum solemnias sis duntaxat festivitibus utaris [...]. Hortamur itaque fraternitatem tuam ut honor tante dignitatis, supplementum utique totius sacerdotalis ordinis, moribus tuis conveniat; et non solum exteriori, sed interiori homini tuo decorem prestat, et gratiam; siquidem ista sunt pallii, ista sunt huiusmodi indumenti, ut Dominum ex toto corde, et tota anima, et omni virtute diligas, et proximum tuum sicut te ipsum. Nam licet ad usum pallii omnium virtutum ornamenta sint necessaria, inseparabiliter tamen caritas, que omnes superexcedit, hac pollentem dignitate comitari convenit. [...]», in M. Cerrito, *I documenti*, cit., pp. 24-25.

⁵⁰ Per i riferimenti alle diverse edizioni, si rinvia *supra*, note nn. 19 e 20. Si veda inoltre *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, *Calabria - Insulae* (D. Girgensohn, ed.), n. 19, p. 290; *ivi*, n. 20, p. 317; *ivi*, n. 9, p. 264.

⁵¹ Si veda, *supra*, nota n. 17, per i riferimenti alle diverse edizioni. Si veda altresì *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 1, p. 359.

⁵² «[...] Nos itaque quibus ex divino arbitrio voluntatis pro apostolice sedis culmine cunctarum sollicitudo iminet ecclesiarum, licet in eadem insola episcopatum quondam sacre gregoriane pagine indicis agnoscamus, quia tamen episcopi dignitates nunc ipsius loci exiguitas et accolarum raritas non meretur monasterium tantum illic haber et totius insole ambitum possidere presentis pagine auctoritate sancimus ipsum etiam monasterium, in nomine consecratum in sancte romane et apostolice sedis gremio fovendum speciali protectione suscipimus. [...] Ad iudicium autem percepte a romana ecclesia libertatis unciam auri unam per annos singulos Lateranensi palacio persolvatis [...]».

perduta⁵³. Quanto al contenuto, sia Pasquale II che il suo predecessore dovettero limitarsi a confermare il territorio diocesano, senza aggiungere particolari disposizioni. È possibile ipotizzare che, come negli altri casi, Urbano II abbia personalmente consacrato il primo vescovo di Mazara.

All'arcivescovato di Palermo è indirizzato invece l'unico documento di Calisto II⁵⁴. Il papa si richiamava ad interventi dei suoi predecessori, procedendo poi alla conferma della concessione del pallio per l'arcivescovo Pietro. In apertura, il documento riporta l'accento al trasferimento di quest'ultimo dal vescovato di Squillace alla sede palermitana, disposta dal pontefice.

Si sono già menzionati i documenti di Anacleto II per la Sicilia, e in particolare il privilegio indirizzato a Ruggero II con il quale si sanciva l'elevazione alla dignità regia. Già in questo documento si rintraccia una specifica disposizione per l'arcivescovo di Palermo⁵⁵. In particolare, il papa gli attribuiva il diritto di consacrare i vescovi di Siracusa, di Agrigento, e uno tra Mazara o Catania. Successivamente, il pontefice procedette disponendo l'elevazione della sede di Messina ad arcivescovato, nonché l'istituzione dei vescovati di Cefalù e di Lipari⁵⁶. Per questi – e per la sede episcopale di Catania – si dispose che fossero assoggettati come suffraganei alla sede di Messina, dalla quale i rispettivi vescovi dipendevano per ricevere la consacrazione⁵⁷. Il pontefice mutò dunque, in particolare, lo *status* di Lipari, di cui si menzionava – nell'*incipit* del documento – l'appartenenza *ad ius Romanae Ecclesiae*.

Ciò che in questa sede preme porre nel debito rilievo attiene alle conseguenze dei provvedimenti del futuro antipapa. Considerando che sotto Urbano II i vescovi di Siracusa, Agrigento e presumibilmente Mazara ottennero le rispettive consacrazioni dal pontefice, ora invece il legame con la Sede Apostolica si attenuava a seguito della messa in atto di una complessiva compartimentazione della Sicilia in province ecclesiastiche, per mezzo della quale si istituiva una gerarchia di dipendenze tra suffraganei e rispettivi metropolitani. Era un disegno inedito, che molto verosimilmente è da ricondurre al “peso contrattuale” di cui disponeva Ruggero II nel suo rapporto con Anacleto II, ma non

⁵³ Oltre ai riferimenti già indicati, *supra*, nota n. 21, si veda anche *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, nn. 1 e 2, p. 252.

⁵⁴ Il documento (Palermo, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario, Fondo I*, perg. n. 8), è edito in A. Mongitore, *Bullae, privilegia et instrumenta*, cit., pp.18-20; M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 6, pp. 36-38. Si veda altresì *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 24, p. 230.

⁵⁵ Cfr. P.F. Palumbo, *Lo scisma del MCXXX*, cit., n. XLIII, p. 665 e gli ulteriori riferimenti, *supra*, nota n. 29.

⁵⁶ Per i riferimenti alle edizioni, si rinvia *supra*, nota n. 30. Si veda altresì *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 4, p. 357; Id., n. 1, p. 364.

⁵⁷ Per i riferimenti, *supra*, nota n. 30. Si veda altresì *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 23, p. 339.

necessariamente ciò è da intendere in senso sfavorevole agli interessi ecclesiastici, con un possibile conseguente allontanamento dell'episcopato siciliano dalla sfera di influenza della Sede Apostolica. Anzi, si potrebbe ritenere che Anacleto II, operando in tal senso, intendesse – anche sotto questo aspetto – poter dimostrare la «[...] guida spirituale, dunque intellettuale, dunque progettuale, di Roma»⁵⁸.

Documenti successivi per i vescovi siciliani risalgono al tempo di Eugenio III. Si tratta di due atti indirizzati alla diocesi di Messina⁵⁹. Con la fine dello scisma “anacletiano”, che aveva determinato l'annullamento di tutte le disposizioni dell'antipapa, l'assetto della Chiesa siciliana era radicalmente mutato. La degradazione tanto degli *status* territoriali quanto di quelli personali aveva determinato il ricostituirsi dell'articolazione precedente al complessivo intervento disposto da Anacleto II.

Ecco dunque che i due documenti per Messina contemplano la stessa non più come sede arcivescovile, bensì mero vescovato. Nel secondo dei due atti si fa cenno al rafforzamento della posizione dei diritti e delle prerogative della chiesa messinese mediante [...] *beati Petri et sacrosanctae Romanae ecclesiae patrocinio*⁶⁰. Si disponeva inoltre che i vescovi eletti dovessero ricevere la consacrazione dal papa *ut Romanae ecclesiae subditi, nulli, praeter huic, videantur esse subiecti*.

È da considerare *deperditum*, invece, il documento con il quale Eugenio III, rispondendo alle richieste di Ruggero II, rifiutava l'attribuzione di suffraganei alla sede di Palermo, con la giustificazione che quella sede non ne aveva mai avuti. Il papa riconosceva invece all'arcivescovo l'assegnazione del pallio *secundum pristinum morem*⁶¹.

La questione dei suffraganei dell'arcivescovato palermitano trovò soluzione solo sotto Adriano IV e Guglielmo I. In concomitanza della stipula del “Concordato” beneventano, il pontefice comunicò ai vescovi di Agrigento, Mazara e Malta di aver disposto il ripristino della sede palermitana *in plenitudine dignitatis*, poiché sino a quel momento, la stessa, *solo fere nomine* aveva potuto fregiarsi del

⁵⁸ Così G.M. Cantarella, *L'algoritmo di Anacleto II*, cit., p. 357.

⁵⁹ Il primo documento risale al maggio 1151, e risulta indirizzato al vescovo Roberto. Il secondo, risalente invece al dicembre 1151, è indirizzato al vescovo *Gaufredo*. Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 25, p. 340. Edizione di un estratto del primo in R. Pirri, V.M. Amico, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata* (A. Mongitore, ed.), I, Palermo 1733, p. 393; edizione del secondo in *I diplomi della Cattedrale di Messina*, cit., n. XII, pp. 15-17.

⁶⁰ *I diplomi della Cattedrale di Messina*, cit., p. 16.

⁶¹ Si veda *Italia Pontificia*, Vol. X, n. 26, p. 231 e il passo completo di Giovanni di Salisbury in *The 'Historia Pontificalis'*, cit., n. XXXIII, pp. 67-68.

titolo di *metropolis*⁶². Oltre a ribaltare la precedente statuizione di netto diniego che Eugenio III aveva opposto in merito a Ruggero II, il provvedimento in esame riveste una particolare valenza anche alla luce del collegamento rimarcato dal pontefice a proposito dei caratteri costitutivi della “pienezza della dignità” che si riconosceva ad un arcivescovo, da collegare non solo al pallio – secondo un riferimento costante e consueto per i privilegi indirizzati agli arcivescovi – quanto anche alla possibilità di estrinsecare concretamente i poteri e le facoltà giurisdizionali connesse alla carica su sedi gerarchicamente soggette. Solo nel 1156, con il provvedimento in oggetto, trovava dunque effettiva applicazione la norma contenuta nel *Decretum* di Graziano, cui la scienza canonistica faceva costantemente riferimento, a proposito della composizione di una provincia ecclesiastica⁶³.

L’interesse e il legame di Roma nei confronti della chiesa di Sicilia subì un’ulteriore intensificazione a partire dal pontificato di Alessandro III, come è dimostrato anche dall’aumento dei documenti destinati dalla Sede Apostolica all’episcopato siciliano. In ordine di tempo, il primo riguarda Palermo⁶⁴. Si tratta di una conferma della concessione dei suffraganei all’arcivescovato della capitale del Regno, fatta da Adriano IV nel 1156.

Nel volgere di alcuni anni, tra il 1166 e il 1169, seguirono i primi provvedimenti per Messina, Catania, Siracusa e Cefalù⁶⁵.

Per la prima, il papa dispose innanzitutto l’elevazione *in perpetuo* della sede

⁶² Cfr. *Italia pontificia*, cit., Vol. X, n. 27, p. 231. Edizione in *Adriani IV pontificis romani epistolae et privilegia*, in J.P. Migne (cur.), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1855, Vol. CLXXXVIII, n. CIII, coll. 1471.

⁶³ Si tratta del canone *Scitote*, C. 6 q. 2 c. 2. Per le opinioni della dottrina canonistica sul punto, si veda R.L. Benson, *Bishop, Metropolitan, and Primate: A Study on the Conceptions of Office and Hierarchy in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in G. Constable-R.H. Rouse-J.L. Weber (curr.), *Law, rulership, and rhetoric: selected essays of Robert L. Benson*, Notre Dame, Indiana (U.S.A.) 2014, Pt. II, pp. 20-36.

⁶⁴ Secondo quanto riportato in *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 28, p. 231, risalente al 26 aprile del 1160 o del 1161. Edizione in *Alexandri III romani pontificis opera omnia, id est epistolae et privilegia ordine chronologico digesta...*, in J.P. Migne (cur.), *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1855, Vol. CC, n. XXIV, col. 97.

⁶⁵ Per i relativi riferimenti, si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 26, p. 340; Id., n. 25, p. 292; Id., n. 73, p. 318; Id., n. 2, p. 364. Per Messina, edizione in *I diplomi della cattedrale di Messina*, cit., n. XVI, pp. 25-26; per Catania, edizione in R. Pirri, V.M. Amico, *Sicilia Sacra*, cit., I, pp. 530-531; per Siracusa edizione in *Alexandri III romani pontificis opera omnia*, cit., Vol. CC, n. DCXVI, coll. 583-586; per Cefalù, documento (Palermo, Archivio di Stato, *Tabulario della Mensa vescovile di Cefalù*, perg. n. 14) edito in C.A. Garufi, *I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia, Prima Serie-Diplomatica*, Vol. XVIII, Palermo 1899, doc. n. XLIX, pp. 113-115; M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 20, pp. 83-85.

ad arcivescovato e la concessione del pallio, mediante la quale si conseguivano *pontificalis officii plenitudines*. In secondo luogo, a Messina furono assoggettate *iure metropolitico* le sedi di Cefalù e Lipari. Il pontefice stabilì inoltre che l'arcivescovo Nicolò e i suoi successori avrebbero ricevuto la consacrazione dal romano pontefice; disposizione conclusa dalla formula *ut Romanae ecclesiae subditi, nulli, praeter huic, videantur esse subiecti*, già utilizzata in precedenza da Eugenio III per la stessa sede.

Seguono poi i provvedimenti per Catania e Siracusa. Nel caso di Catania, innanzitutto, il papa dichiarava di prendere la sede *sub beati Petri et nostra protectione*. Quindi, disponeva che, come nel caso del vescovo Giovanni, anche gli altri vescovi eletti avrebbero dovuto ricevere la consacrazione e la benedizione dal romano pontefice. A queste disposizioni si aggiungeva anche quella riguardante la soggezione della sede catanese al romano pontefice e, per ultimo, quella concernente la concessione del pallio.

Per Siracusa, dal tenore del testo pare che il papa richiami una situazione già esistente, riguardante la soggezione della diocesi alla Chiesa di Roma – dunque l'esenzione *iure metropolitico* della stessa nei confronti di qualunque altra sede – e la consacrazione del vescovo da parte del romano pontefice. Le disposizioni direttamente riconducibili ad Alessandro III sembrano essere la sottoposizione del vescovato *sub protectione beati Petri* e la concessione del pallio al vescovo Riccardo, del quale si richiamavano *prudentiam et honestatem et devotionem*.

Infine, per Cefalù – cui dai tempi di Innocenzo II Roma non riconosceva più alcuno *status* episcopale – si procedette all'istituzione della sede vescovile e alle conferme delle attribuzioni fatte dai sovrani siciliani.

Le diocesi di Cefalù e di Catania furono oggetto di ulteriori successivi interventi da parte dell'autorità pontificia. Per Cefalù risalgono al 1171 e al 1178⁶⁶. Nel primo caso, venne riproposto il contenuto della bolla del 1169, con alcune aggiunte riguardanti l'acquisizione di nuovi territori diocesani. Ben più rilevante appare invece la modifica intervenuta nel 1178. Vi si ritrova infatti la sottoposizione della sede alla protezione apostolica, mediante la formula *sub beati Petri et nostra protectione suscipimus*.

Nel caso di Catania, rispetto alla bolla del 1168, in quella nuova del 1171 non si trova più menzione della protezione apostolica, mentre permangono i riferimenti alla soggezione della sede al romano pontefice, alla generale disciplina riguardante la consacrazione e la benedizione papale per i vescovi eletti e quello inerente alla concessione del pallio.

⁶⁶ Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, nn. 3-4, pp. 364-365; edizioni degli stessi in *Alexandri III romani pontificis opera omnia*, cit., Vol. CC, n. DCCLXXXVII, coll. 725-726 e n. MXXXLVI, coll. 1169-1171. Entrambi recentemente editi in M. Cerrito, *I documenti*, cit., rispettivamente n. 21, pp. 86-88 e n. 26, pp. 107-110.

Del tutto peculiare il contenuto del provvedimento – ulteriore rispetto a quello già menzionato – emesso da Alessandro III per Palermo. Riguarda la consacrazione e la consegna del pallio a Gualtiero II⁶⁷. Il papa prese esplicita posizione nell'affermare che il permesso accordato per la consacrazione da parte dei suffraganei fosse un'eccezione legata a contingenze, che come tale non avrebbe costituito un precedente cui rifarsi in futuro⁶⁸. Pare dunque potersi concludere circa il carattere di subordinazione – nell'interpretazione offerta dalla Sede Apostolica – della generica disposizione contenuta nel *Pactum* del 1156 con la quale si prevedeva la possibilità, per i sovrani normanni, di dare il proprio assenso nel caso di eventuali convocazioni dei presuli dell'isola da parte del pontefice, potendoli trattenere per motivi che, tutto sommato, risultavano espressi con clausole dal tenore generico. Ebbene, il caso in questione mostra come la disposizione dovesse invece essere considerata cedevole rispetto all'altra, contenuta nel Patto stesso, con la quale si riconosceva al Papato, anche per l'isola, libertà di procedere alle consacrazioni.

Fu durante il pontificato di Alessandro III, infine, che prese forma il già menzionato progetto di Guglielmo II in ambito ecclesiastico: la fondazione del monastero di Monreale, poi elevato ad arcivescovato sotto Lucio III⁶⁹. In questa

⁶⁷ Per la figura di Gualtiero II, arcivescovo di Palermo, impropriamente passato alla storia come “Offamilio”, si vedano W. Behring, *Sizilianische Studien*, II, Elbing 1882-1887, pp. 1-2; L.J.A. Loewenthal, *For the biography of Walter Ophamil, archbishop of Palermo*, in «The English Historical Review», 87 (1972), pp. 75-81, entrambi ripresi e valorizzati da N. Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266* (Vol. 1-4), München 1973-1982, I.3, pp. 112-119.

⁶⁸ Che per Alessandro III si trattasse, peraltro, di un evento isolato anche rispetto al passato, è testimoniato dalle righe iniziali del documento, nelle quali si legge: «Verum licet in memoria nostra non existat, aliquis praedecessorum prefati electi unquam fuerit, nisi a Romano pontifice consecratus [...]».

⁶⁹ Il monastero di Monreale godeva già di una posizione giuridica tale per cui solo formalmente poteva negarglisi una condizione episcopale. Già Alessandro III, nel documento datato Ferentino, 30 dicembre 1174, VIII indizione (Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”, *Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale*, perg. n. 10) aveva stabilito la diretta soggezione dell'ente al romano pontefice e la concessione, per l'abate, di fregiarsi delle tipiche insegne pastorali (mitra, chiroteche, sandali, tunica, dalmatica, bastone pastorale, anello), oltre che la possibilità di impartire al popolo benedizione *more episcopi*. Cfr. il testo in M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 23, pp. 92-96. Una tale considerazione, del resto, si ritrova pienamente esplicitata da Lucio III nel privilegio “Licet Dominus”, datato Velletri, 5 febbraio 1183, I indizione (Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”, *Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale*, perg. n. 42) e assunta come base per la decisione di procedere all'elevazione del monastero alla dignità arciepiscopale: «[...] ex hac tamen nova constitutione nequaquam ius minuebatur alterius, cum iam ante monasterium ipsum per archiepiscopos et episcopos tam in se quam in

sede può richiamarsi come, tanto papa Bandinelli quanto i suoi successori, Lucio III e Clemente III, furono alquanto prodighi verso la fondazione prediletta dal re. A subirne le conseguenze furono, in un certo senso, gli altri vescovati siciliani. Quelli limitrofi – Palermo, Agrigento e Mazara – ne risentirono in termini di sottrazioni territoriali ed economiche, anche se il sovrano fece in modo di reintegrarne le perdite con provvedimenti mirati. Le sedi più lontane – Catania e Siracusa – invece, persero il loro *status* privilegiato di sedi immediatamente soggette alla Sede Apostolica. Furono fatte suffraganee del nuovo arcivescovato e ai loro vescovi – venuti meno quelli in carica al momento della disposizione – fu revocato l'onore del pallio⁷⁰.

Escludendo Monreale dal computo, di Lucio III restano due ulteriori documenti, entrambi indirizzati ai presuli di Cefalù e Lipari-Patti⁷¹. Nel primo, il pontefice ingiungeva ai vescovi citati, agli abati e agli altri ecclesiastici *metropolitico iure subiecti* all'arcivescovato di Messina, di prestare obbedienza e mostrare la debita reverenza nei confronti dell'arcivescovo. Nel secondo, oltre a richiamare genericamente l'obbedienza e la reverenza dovute al superiore, si ingiungeva esplicitamente ai vescovi di effettuare le visite alla Chiesa metropolitana nei

omnibus loci suis ab omni episcopali iure suis exemptum et plena in omnibus libertate donatum, ita ut nulli archiepiscopo vel episcopo nisi tantum romano pontifici subiaceret. [...]». Edito in M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 31, pp. 126-132 (la citazione a p. 128).

⁷⁰ I provvedimenti in merito al mutamento di *status* e di revoca del pallio avvennero in momenti differenti. Per Catania, fu lo stesso Lucio III a disporre in merito, come si evince da un documento indirizzato all'arcivescovo di Monreale (Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "A. Bombace", *Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale*, perg. n. 39) edito in M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 28, pp. 113-114. Il provvedimento per Siracusa risale invece al pontificato di Clemente III, per il quale devono citarsi ben tre privilegi, tutti emanati nel 1188. Nel primo, datato Laterano, 11 aprile 1188, VI indizione (Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "A. Bombace", *Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale*, perg. n. 55, edito *ivi*, n. 35, pp. 144-145) il papa richiamava la posizione della diocesi siracusana – la quale, *nullo mediante*, era soggetta direttamente alla Chiesa di Roma – decretandone il mutamento di *status* e l'assoggettamento, in qualità di suffraganea, all'arcivescovato monrealese. Nel secondo, con medesima datazione (Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "A. Bombace", *Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale*, perg. n. 56, edito *ivi*, n. 36, p. 146) destinato al Capitolo della diocesi siracusana, ingiungeva di riconoscere l'arcivescovo di Monreale *sicut propriis metropolitano*. Infine, nel terzo, datato Laterano, 19 ottobre 1188, VII indizione (Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "A. Bombace", *Tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale*, perg. n. 57, edito *ivi*, n. 37, p. 147), il pontefice informava l'arcivescovo Guglielmo di Monreale in merito alla disposizione di revoca del pallio per il presule siracusano, come già anni prima aveva fatto Lucio III riguardo a Catania.

⁷¹ Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, nn. 6 e 7, p. 358; Id., nn. 5 e 6, p. 365. Edizioni in *I diplomi della cattedrale di Messina*, cit., nn. XXI e XXII, pp. 32-33; solo uno dei due documenti (n. XXII) è invece edito in M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 34, p. 143.

tempi stabiliti dall'arcivescovo e di prestare assistenza a quest'ultimo *in necessitatibus et expensis suis humiliter*.

Anche da parte di Clemente III, al netto della produzione per Monreale, resta ben poco per altre sedi siciliane. Si tratta di un privilegio per Cefalù nel quale il pontefice, richiamandosi a quanto fatto da Alessandro III, recepiva la sede episcopale *sub beati Petri et nostra protectione*⁷².

3. Valenza giuridico-politica delle forme dei legami nelle relazioni Papato-vescovati

La documentazione passata in rassegna ha messo in risalto le linee d'azione adottate dalla Sede Apostolica nei confronti dell'episcopato siciliano.

Emerge innanzitutto che, durante il governo di Ruggero I, il conte – pur nell'ambito di una pervasiva politica ecclesiastica e l'eclatante caso dell'arresto di Roberto vescovo di Troina-Messina, nominato legato per la Sicilia dal papa – non proibì integralmente un contatto tra Roma e l'episcopato siciliano.

Secondo la normativa canonica, la delimitazione del territorio diocesano era una prerogativa esclusiva del papa, sia nel caso della creazione di nuovi episcopati, sia nel caso della rimodulazione della circoscrizione di quelli precedenti, sia nei casi di unioni o disgiunzioni degli stessi⁷³. Si nota invece come, sia Gregorio VII che Urbano II, accondiscesero all'azione di Ruggero I. Indubbiamente, la situazione politica rendeva preferibile una condotta di collaborazione e di benevola accondiscendenza riguardo all'azione del conte di Sicilia. Peraltro, anche giuridicamente questo modo di procedere trovava una sua giustificazione. Sono noti – e ormai ampiamente in risalto – sia l'importanza del concetto di *utilitas*, sia il ricorso alla *dispensatio*, per quanto riguarda le direttrici seguite dal Papato riformatore⁷⁴.

I primi vescovi risultano aver ricevuto la consacrazione da Urbano II, che confermò il territorio diocesano e le prerogative, anche in ambito temporale, di ciascuno. Solo a Lipari, rispetto alle altre sedi, fu attribuita la *protectio Apostolica*

⁷² Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 7, p. 366. Il documento (Cefalù, Archivio Storico Diocesano, *Tabulario del Capitolo della Cattedrale*, perg. n. 28), è edito in C.A. Garufi, *Documenti inediti*, cit., n. XCVIII, pp. 234-238.

⁷³ Si veda J. Gaudemet, *Le gouvernement de l'Eglise a l'époque classique. II^e Partie-Le gouvernement local*, in J. Gaudemet-G. Le Bras (curr.), *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, Tome VIII, Vol. 2, Paris 1979, pp. 11-20.

⁷⁴ Si vedano: O. Capitani, *Ecclesia Romana e riforma: utilitas in Gregorio VII*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII: atti della 9. Settimana Internazionale di Studio Mendola (28 agosto-2 settembre 1983)*, Milano 1986, pp. 26-69; G.M. Cantarella, *Sondaggio sulla dispensatio (sec. XI e XII)*, in *ivi*, pp. 91-110.

e solo al titolare della sede di Palermo fu concesso il pallio, in segno dell'antica dignità. Non risulta, peraltro, che sino al pontificato di Callisto II ci siano state innovazioni rispetto a questo orientamento⁷⁵.

L'affievolimento di contatti pare cominciare con la successione di Ruggero II al padre, sino a giungere ad una vera e propria frattura che sembra essere in atto ben prima dello scisma del 1130. Da questo momento in poi, in realtà, si può parlare di frattura solo *a posteriori*, in seguito alla conclusione dello scisma con il riconoscimento di Innocenzo II quale unico papa legittimo. La vicinanza di Anacleto II alla Chiesa siciliana è testimoniata dalla documentazione. Pur trattandosi di una vicinanza “mediata” – perché attuata per espresso volere di Ruggero II – la stessa non va comunque sottovalutata, soprattutto per le azioni intraprese. Con Anacleto II si assiste, infatti, al primo tentativo di creare un'articolazione gerarchica per l'isola, dando vita all'istituzione di province ecclesiastiche con a capo Messina e Palermo, quest'ultima sino a quel momento sprovvista di un effettivo ruolo in tal senso, nonostante la statuizione di Gregorio VII⁷⁶.

Anche se appare incontestabile, come dato numerico, che solo a partire dal pontificato di Adriano IV si assistette alla ripresa di un più intenso scambio con le sedi vescovili siciliane, non bisogna comunque sottovalutare che già Eugenio III aveva accordato alla sede di Messina la protezione apostolica. Per altro verso, c'è da notare che, anche dopo Benevento, il numero di fonti si intensifica solo a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta del XII secolo e si mantiene relativamente costante sino agli anni successivi alla morte di Guglielmo II. La distensione politica nei rapporti tra Regno e Chiesa trovò in Alessandro III uno dei maggiori artefici e sostenitori, sin dai tempi in cui quest'ultimo si era impegnato come negoziatore per la conclusione degli accordi beneventani, e fu proseguita dai suoi successori⁷⁷.

⁷⁵ Secondo J. Johrendt, *Sizilien und Kalabrien*, cit., pp. 293-299, l'esiguità della documentazione sarebbe da collegare anche alla mancata presenza di viaggi papali nell'isola, oltre che alla situazione tutta particolare determinatasi in seguito all'impossibilità di inviare legati.

⁷⁶ Lo stesso ruolo subalterno di Anacleto II nei confronti di Ruggero II, sia pure fondato, merita forse di non essere assolutizzato, come ricorda – non a proposito dei vescovati, ma più in generale – G.M. Cantarella, *I Normanni e la Chiesa di Roma*, cit., pp. 392-399 e come già si è avuto modo di evidenziare precedentemente nel testo.

⁷⁷ Per la posizione ai vertici della curia pontificia svolta quando ancora cardinale, si veda M. Pacaut, *Alexandre III: étude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son oeuvre*, Paris 1956, pp. 79-105, tenendo conto che, ormai, è del tutto sconfessata l'identificazione di Rolando Bandinelli con il canonista conosciuto come *magister Rolandus*; si veda sul punto R. Sorice, *Rolando [Maestro]*, in J. Otaduy-A. Viana-J. Sedano (curr.), *Diccionario General de Derecho Canonico*, VII, Pamplona 2012, pp. 50-52. Considerazioni specifiche sul precoce riconoscimento di Alessandro III come pontefice legittimo, nel contesto dello scisma con Vittore IV,

Nella seconda metà del XII secolo il rapporto tra il papa e i vescovi siciliani muta. Le bolle passate in rassegna mostrano infatti l'adozione di tipologie di provvedimenti differenti rispetto al passato. Eugenio III, Alessandro III e poi Clemente III, dispongono o confermano la protezione apostolica o la soggezione episcopale direttamente alla Sede Apostolica. Inoltre, si estende il ricorso alla concessione del pallio.

Non è semplice determinare i contenuti della *protectio Apostolica* e cosa comportasse concretamente per una sede goderne⁷⁸. Le formulazioni testuali sembrerebbero distinguerla dalla soggezione immediata alla Chiesa di Roma, come dimostra la bolla di Alessandro III per Siracusa dell'aprile 1169, dove figurano entrambe le disposizioni. Le sedi soggette (o subordinate) alla Sede Apostolica venivano estromesse dalla potestà di qualunque quadro gerarchico intermedio che si frapponesse tra il papa e la singola diocesi destinataria del provvedimento⁷⁹. Questo comportava tutta una serie di esenzioni, ma spesso si accompagnava al pagamento di un censo in ricognizione della subordinazione, come mostra la bolla di Urbano II per Lipari. È stato rilevato come l'utilizzo della subordinazione diretta a Roma fu complessivamente limitato quanto a livello di casi totali; sono infatti circa trenta per il periodo compreso tra l'XI e il XII secolo⁸⁰. Tra queste sedi, un buon numero è costituito da quelle del Meridione italiano. Si tratta di un dato che appare significativo, giacché esalta ancor di più il valore strumentale dell'istituto.

Un riscontro parziale alla documentazione esaminata si trova nel *Liber Censuum*, la cui stessa composizione, struttura e datazione è stata oggetto di interpretazioni divergenti. Nel *Liber*, la sezione che riporta i *nomina aliorum episcopatum pertinentium ad Sacram Sedem*, menziona per la Sicilia: *Panormum, Messana, Cathene, Siracusa, Mazaria*⁸¹. Ammettendo che – come è stato proposto – la

sia in Sicilia che in Calabria, in J. Johrendt, 'Cum universo clero ac populo eis subiecto, id ipsum eodem modo fecerunt'. *Die Anerkennung Alexanders III. in Italien aus der Perspektive der Papsturkundenempfänger*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 84 (2004), pp. 38-68, in particolare pp. 52-56.

⁷⁸ Cfr. J. Johrendt, *La protezione apostolica alla luce dei documenti pontifici (896-1046)*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 107.2 (2005), pp. 135-168.

⁷⁹ Si veda in merito O. Vehse, *Bistumsexemtionen bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 26 (1937), pp. 86-100. Si veda anche il più recente contributo di M. Schrör, *Von der kirchlichen Peripherie zur römischen Zentrale? Zum Phänomen der Bistumsexemtion im Hochmittelalter anhand der Beispiele von Le Puy-en-Velay und Bamberg*, in *Rom und die Regionen*, cit. pp. 63-82, in particolare pp. 65-66.

⁸⁰ Cfr. O. Vehse, *Bistumsexemtionen*, cit., p. 86.

⁸¹ Per il *Liber Censuum* si veda la seguente edizione *Le Liber Censuum de l'église romaine publié avec une introduction et un commentaire* (P. Fabre, L. Duchesne, eds.), Paris 1910-1952; per i riferimenti

composizione del *Liber* risalga alla prima metà del XII secolo, probabilmente sotto il pontificato di Callisto II, questo non toglie che, dal confronto con la documentazione esaminata, si rinvengano alcune incongruenze, a motivo delle quali la situazione rappresentata nello stesso non può essere considerata valevole in generale, bensì indicativa della realtà in un dato momento⁸².

A ciò, inoltre, deve aggiungersi che l'esonazione si risolveva spesso, in concreto, in null'altro che nel diritto di consacrare il vescovo da parte del papa. La situazione siciliana sembra essere calzante in proposito, anche se il dato non va sottovalutato. La riserva di consacrazione, nel caso siciliano, costituiva forse l'unico mezzo che i papi avevano a disposizione, non solo per gli arcivescovi, ma anche per le altre sedi oggetto del provvedimento, per poter instaurare un legame con i titolari delle stesse, che altrimenti avrebbe anche potuto essere del tutto assente data l'ingerenza della corona. Anche sotto quest'ottica va interpretata la sollecitazione di Alessandro III – menzionata nella cronaca del Falcando – secondo cui i vescovi dovessero recarsi a Roma per ricevere la consacrazione⁸³.

Il mezzo più utilizzato per instaurare e mantenere, almeno formalmente, un più incisivo legame con le sedi siciliane, appare essere però quello della concessione del pallio⁸⁴. Gregorio VII ne ripristinò l'uso per la sede di Palermo e, successivamente, fu sempre confermato ai titolari della stessa. Si è accennato già alla particolare condizione in cui venne a trovarsi Palermo: l'arcivescovo preposto alla sede godeva, con il pallio, della *plenitudo officii*, ma Adriano IV, nel documento in cui subordinò effettivamente Agrigento, Mazara e Malta come

nel testo le p. 243; p. 244 per i monasteri di Catania e di Lipari. Si veda inoltre p. 248 nota n. 10.

⁸² Non si hanno, per esempio, evidenze documentali di una eventuale subordinazione diretta di Mazara alla Sede Apostolica.

⁸³ Per il testo della cronaca di (pseudo) Ugo Falcando, si veda *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae* (E. D'Angelo, ed.), Firenze 2014, pp. 216-218. Dal tenore della cronaca in realtà sembra che la lettera sia il frutto di uno stratagemma del cardinale Giovanni di Napoli, ma il testo riporta un inciso significativo di quella che doveva essere la concezione di Alessandro III: «[...] ut omnes electi Siciliae, quorum ad Romanum pontificem spectat consecratio [...]» (*ivi*, p. 218). Si veda anche J. Johrendt, *Sizilien und Kalabrien*, cit., p. 314.

⁸⁴ Sul significato ecclesiologico e sull'evoluzione delle forme di conferimento dello stesso, si rinvia a S.A. Schoening, *Bonds of Wool: The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*, Baltimore (Maryland, U.S.A) 2016; in particolare, per il caso dell'arcivescovo Alcherio di Palermo, si vedano le pp. 365 e 379. Si concentra sugli aspetti più strettamente storico-giuridici B. d'Alteroche, *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, in «Revue historique de droit français et étranger», 83 (2005), pp. 553-586; sul punto, si veda anche J. Johrendt, *Sizilien und Kalabrien*, cit., pp. 307-313.

suffraganee, ricorda che sino a quel momento *solo fere nomine* la stessa sede aveva potuto fregiarsi del titolo di metropoli, mancando i destinatari verso cui esercitare le potestà connesse all'ufficio. I casi di Siracusa e Catania in questo senso meritano un cenno particolare. Ricevettero il pallio per speciale concessione di Alessandro III, ma i pontefici ebbero molta cura nel revocare il privilegio quando le sedi stesse furono assoggettate a Monreale, onde non nascesse *dissensio* per l'uso dello stesso con l'abate-arcivescovo titolare della sede. Nessun dubbio dunque che la concessione del pallio fosse di tipo "territoriale", anche se il provvedimento di concessione di Alessandro III per il potente vescovo Riccardo di Siracusa sembra fare riferimento anche a caratteristiche proprie della "personalità"⁸⁵.

È stato affermato che, tra gli "strumenti del legame" qui in considerazione, il pallio sia stato quello cui i vescovi siciliani tennero di più, non tanto come segno di maggiore vicinanza alla Sede Apostolica, quanto come segno di maggiore dignità capace di operare una distinzione in seno all'episcopato di corte per i titolari che ne godevano rispetto agli altri, ai quali invece una tale preminenza non era stata accordata⁸⁶. È possibile che, a parte il caso degli arcivescovi, ai quali spettava per la carica ricoperta, l'essere destinatari di tale concessione assunse rilevanza anche sotto l'aspetto segnalato, ma è preferibile ritenere che sia meglio non addurre ad una tale caratteristica più peso del necessario. La cronaca dello pseudo-Falcando e i documenti per Palermo segnalano infatti la riluttanza sia del vescovo siracusano che dell'arcivescovo Gualtiero II a recarsi a Roma per la consacrazione e la consegna del pallio. Le ragioni di tale riluttanza furono sicuramente legate alla posizione da preservare in seno alla Curia regia; d'altronde, per gli arcivescovi e i vescovi ben più importanti dovettero apparire le cariche e le dignità elargite dai sovrani, cui si riallacciava un effettivo potere. Soprattutto per la seconda metà del XII secolo, nonostante la ridotta distanza tra i "due poli" – rappresentati dalla Monarchia e dal Papato – è possibile dunque rilevare con una certa sicurezza come l'episcopato di Sicilia avvertisse sempre e comunque maggiormente accattivante l'attrazione della Corona, per le concrete possibilità che gliene derivavano.

⁸⁵ La formula recita: «[...] ad haec prudentiam et honestatem tuam, nec non et devotionem quam erga B. Petrum et nos multipliciter exhibes, attendentes, per huius nostri privilegi paginam, pallium tibi et successoribus tuis in perpetuum apostolica auctoritate concedimus [...]». Il testo è edito in *Alexandri III romani pontificis opera omnia*, cit., n. DCXVI, coll. 583-586; cfr. altresì *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 73, p. 318. Il riferimento ai successori può far concludere che la concessione ebbe un carattere insieme "personale" e "territoriale". Per la valenza di tali caratteri, si veda B. d'Alteroche, *Le statut du pallium*, cit., p. 567.

⁸⁶ È la suggestiva ipotesi di J. Johrendt, *Sizilien und Kalabrien*, cit., p. 311, dove si opera un raffronto con la situazione calabrese.

Un tale assetto di rapporti denota peraltro parecchie analogie con la situazione del ducato di Normandia e del regno d'Inghilterra. Riguardo a quest'ultimo, in particolare, sia pure con tutte le differenze che caratterizzano le singole fasi della sua storia rispetto all'altro regno normanno, si può notare come tradizionalmente i sovrani si fossero arrogati il ruolo di protettori della Chiesa, che si tradusse in pratiche non molto dissimili da quelle dei conti e re siciliani⁸⁷. Tali constatazioni però non devono indurre a conclusioni automatiche in merito all'origine di questa medesima base ideologica, da individuare in un comune sostrato culturale dato dalla comune origine normanna. Una tale conclusione risulterebbe anacronistica e infondata, come risulta anche da quelle analisi che

⁸⁷ Sull'argomento, che per rilevanza e vastità meriterebbe una trattazione autonoma, in questa sede non si possono che fornire pochi cenni riguardo ai caratteri principali. Per una sintesi delle principali questioni, si rinvia a: C. Duggan, *From the Conquest to the Death of John*, in C.H. Lawrence (cur.), *The English church and the Papacy in the middle ages*, London 1965 (nuova ediz. Stroud 1999, da cui si cita), pp. 63-116; Z.N. Brooke, *The English church and the papacy: From the conquest to the reign of John*, Cambridge 1968; F. Barlow, *The English church 1000-1066: A history of the later Anglo-Saxon church*, London 1979; Id., *The English church 1066-1154: A history of the Anglo-Norman church*, New York 1979. In particolare, nel soffermarsi sul regno di Guglielmo I, Brooke afferma che l'azione e la concezione del suo ruolo erano basati non solo sulla tradizione propria della Normandia, ma rispondeva ad una comune visione della posizione attribuita ad un sovrano tra X e XI secolo. Questa concezione stava alla base della politica ecclesiastica condotta dal re, peraltro condivisa con Lanfranco arcivescovo di Canterbury. Una volta terminata la conquista dei territori inglesi, Guglielmo ebbe bisogno dell'appoggio pontificio per operare quella radicale riorganizzazione della Chiesa inglese che comprendeva anche drastici cambiamenti nel personale ecclesiastico preposto alle sedi, per i quali necessitava della sanzione pontificia, giunta per mezzo di legati. Al sovrano, «master of the Church in his dominions», spettava governare i movimenti di riforma, senza che questo significasse misconoscere l'autorità del papa quale vertice della Chiesa. In questa posizione Brooke riscontra un parallelo con l'azione dei Normanni del Meridione italiano; cfr. *ivi*, pp. 129-136. Per l'attitudine del sovrano nei riguardi della Chiesa del regno, con specifico riguardo alla controversia sulle investiture ecclesiastiche e alla posizione assunta dall'episcopato, si veda N.F. Cantor, *Church, kingship, and lay investiture in England: 1089-1135*, New York 1958, e specialmente le considerazioni alle pp. 64 e 68. In particolare, c'è da rilevare come una linea di politica ecclesiastica tesa a rivendicare ampi spazi di autonomia per la Chiesa, come fu quella tenuta da Anselmo arcivescovo di Canterbury, succeduto a Lanfranco, non è minimamente paragonabile a ciò che avvenne nel Sud Italia e in Sicilia, dove non esiste una sola fonte che attesti possibili divergenze tra l'episcopato e la monarchia. Quanto al ruolo del sovrano come "protettore della Chiesa", si veda anche J. Hudson, *Land, Law, and Lordship in Anglo-Norman England*, Oxford 1994, in particolare pp. 230-251, dove si analizzano i caratteri della pervasiva opera di controllo in merito ad acquisizioni ed alienazioni di terre ecclesiastiche. Sebbene si riscontrino esigenze di controllo molto simili a quanto avveniva nei territori del Meridione italiano, si può notare come non manchino attestazioni di interventi papali nella definizione di controversie giudiziarie (cfr. *ivi*, p. 243), fenomeno sconosciuto in Sicilia, dove invece vigeva incontrastata la giustizia regia.

hanno messo in luce la natura dei contatti e delle reciproche influenze tra i due regni, per cui si hanno attestazioni alquanto limitate, eccetto che per il breve lasso di tempo che va dal 1160 al 1190⁸⁸.

In ogni caso, se si guarda alle forme con cui il Papato poté instaurare e mantenere un legame con le sedi episcopali inglesi, assicurandosi forme di controllo, si constata come le possibilità furono ben più ampie, in particolare se confrontate con la situazione della Sicilia. Durante il regno di Enrico I (1100-1135), per esempio, è stato rilevato come, nonostante la distanza fisica, il papa intervenne con crescente frequenza nel Regno. In primo luogo, per via della presenza di un corpo di uomini preparati a chiedere il suo aiuto e supporto, ansiosi di rendere stabili le loro posizioni richiedendo l'approvazione per le azioni compiute da parte di Roma. In secondo luogo, l'influenza pontificia si estese tramite lo strumento delle legazioni.⁸⁹ Ancora, un'importante forma in cui si sviluppò l'influenza pontificia furono gli appelli a Roma. Oltre alle grandi cause che riguardavano i più importanti affari che agitarono la Chiesa del Regno, ci sono testimonianze di numerose controversie minori, per le quali i litiganti si recavano "alla fonte della giustizia ecclesiastica", pur con tutte le difficoltà legate all'effettivo ed incisivo esercizio di tale suprema potestà giurisdizionale. Dal 1135 in poi lo strumento dell'appello a Roma fu riconosciuto in Inghilterra come un mezzo stabile, necessario in alcune circostanze e frequentemente impiegato⁹⁰. Oltre a legazioni e appelli, l'ulteriore forma del legame riguardò la concessione di privilegi pontifici, tra cui, a parte i documenti legati alle questioni trattate negli appelli, è dato riscontrare conferme di mutamenti nelle strutture della Chiesa inglese e conferme di diritti per le comunità coinvolte. Privilegi papali riguardarono anche trasferimenti di sedi episcopali e creazioni di nuove sedi ecclesiastiche, e ovviamente l'insediamento dei nuovi arcivescovi. Anche se non sempre tali eventi dipendevano da un'iniziativa papale, si può dire che comunque la conferma pontificia non mancò mai⁹¹. Persino dopo gli eventi legati al contrasto tra Enrico II e l'arcivescovo di Canterbury Thomas Becket, che assunsero caratteri di rilevanza politico-ideologica internazionale, la monarchia inglese non abbandonò mai del tutto le precedenti pratiche, sebbene il controllo sulla Chiesa

⁸⁸ Si fa riferimento in particolare a G.A. Loud, *Il regno normanno-svevo visto dal regno d'Inghilterra*, in G. Musca (cur.), *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo. Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve, Bari, 21-24 ottobre 1997*, Bari 1999, pp. 175-195, poi ripreso e aggiornato in G.A. Loud, *The Kingdom of Sicily and the Kingdom of England, 1066-1266*, in «History. The Journal of the Historical Association», 88 (2003), pp. 540-567.

⁸⁹ Cfr. M. Brett, *The English Church under Henry I*, London 1975, pp. 34-35. In particolare, per i riferimenti alle legazioni, cfr. pp. 35-50.

⁹⁰ Cfr. *ivi*, pp. 50-57.

⁹¹ Cfr. *ivi*, pp. 57-62.

avesse ormai subito un ridimensionamento di portata rispetto al periodo precedente. Con i successori di Enrico II, in ogni caso, non mancarono nuove fluttuazioni nei rapporti tra sovrani inglesi e pontefici in merito alla politica ecclesiastica⁹².

4. *Il Papato come “terzo attore” nel rapporto tra vescovi ed enti ecclesiastici diocesani*

Prima di concludere, resta un ulteriore aspetto da verificare riguardo allo stato delle relazioni tra l'episcopato siciliano e il Papato. Tra le tante forme che l'intervento di quest'ultimo avrebbe potuto assumere nell'ambito di una diocesi, infatti, vi è anche quella riguardante i contatti con gli enti ecclesiastici sottoposti all'ordinaria giurisdizione del presule.

In questo caso, a differenza che per i precedenti, non si tratta di verificare come i papi succedutisi tra XI e XII secolo abbiano potuto in qualche modo aggirare l'ingombrante presenza della monarchia siciliana, quanto, ad un livello ulteriore, determinare se – e, se sì, secondo quali forme – alla Sede Apostolica sia stato in qualche modo possibile agire instaurando relazioni con il tessuto ecclesiastico infra-diocesano. In merito a questo rapporto trilaterale (Papato, vescovi, monasteri), la linea di tendenza che si dipana pare non si discosti poi molto da certe forme che assunse presso altre regioni della *Christianitas*, dove non si ravvisano tendenze “anti-episcopali”⁹³. Per quanto riguarda la situazione della Sicilia, nell'intervallo cronologico oggetto di analisi in questa sede, non sono molti i documenti che vengono in considerazione⁹⁴. Destinatari sono per

⁹² Cfr. N.Z. Brooke, *The English church and the papacy*, cit., pp. 215 ss., in particolare p. 217 per un cenno di paragone con la situazione del *Regnum Siciliae*.

⁹³ Si fa riferimento ad alcune delle linee di tendenza indicate da G. Tabacco, *Vescovi e monasteri*, in *Il Monachesimo e la riforma ecclesiastica 1049-1122. Atti della 4^a Settimana internazionale di studio*, Mendola, 23-29 agosto 1968, Milano 1971, pp. 105-124. Per considerazioni in merito alla complessa questione dei rapporti tra vescovi, monasteri e Papato, si rinvia a: C. Ciccopiedi, *Anticipazioni in tema di riforma vescovile nella medievistica italiana di metà Novecento*, in «Studi Medievali», 53 (2012), pp. 531-566; Ead., *Vescovi e monaci tra i secoli X e XI: interventi conciliari*, in M. Bottazzi-P. Buffo-C. Ciccopiedi-L.Furbetta-T. Granier (curr.), *La società monastica nei secoli VI-XII: sentieri di ricerca: atelier jeunes chercheurs sur le monachisme médiéval: Roma, 12-13 giugno 2014*, Trieste 2016, pp. 207-218; A. Lucioni, *Percorsi di istituzionalizzazione negli 'ordines' monastici benedettini tra XI e XIII secolo*, in G. Andenna (cur.), *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella *societas Christiana* (1046-1250): atti della sedicesima Settimana internazionale di studio*, Mendola, 26-31 agosto 2004, Milano 2007, pp. 429-461; Id., *Il rapporto dei vescovi con i monasteri, e le interferenze romane*, in *Chiese locali e chiese regionali*, cit., pp. 493-534.

⁹⁴ Si escludono dal novero i casi dei monasteri di S. Agata di Catania, di S. Bartolomeo di Lipari e di S. Salvatore di Patti, di Santa Maria la Nuova di Monreale, poiché si tratta degli enti ecclesiastici sui quali si innestarono i vescovati di Catania, Lipari-Patti e Monreale. Ad essi

lo più monasteri, con rare eccezioni.

Seguendo l'ordine cronologico, la prima testimonianza è quella proveniente dal documento di Adriano IV per la chiesa di S. Maria Maddalena, sita dentro le mura della città di Messina⁹⁵. Destinatari dell'atto erano i canonici ai quali il pontefice confermava i possedimenti. Tra le conferme rientravano le decime e le oblazioni, *tam vivorum quam mortuorum*, cedute o assegnate da Giovanni Dapifer – menzionato nell'atto come fondatore della chiesa stessa – e dai suoi familiari, per i quali si riconosceva il diritto di sepoltura, a meno che non si fosse trattato di soggetti interdetti o scomunicati. Dal complessivo tenore del documento emerge il richiamo costante al rispetto delle prerogative episcopali. Anzi, può dirsi che il documento non mirasse tanto ad instaurare un rapporto diretto tra il Papato e l'ente ecclesiastico, quanto a fissare in modo certo una serie di questioni, ribadendo la potestà del vescovo⁹⁶.

Al 30 dicembre 1174 risale un privilegio indirizzato da Alessandro III al monastero benedettino di S. Maria *de Latinis*⁹⁷. Il papa procedeva alla conferma dell'istituzione del monastero, della regola da seguire e dei beni posseduti, richiamando ampiamente il contenuto di un documento dell'arcivescovo Gualtiero II in merito, oggi perduto. Anche in questo caso, dunque, ci si trova

deve aggiungersi la chiesa del S. Salvatore di Cefalù, retta dagli agostiniani, nucleo dell'omonimo vescovato. Si escludono dal novero in questa sezione anche i monasteri o altri enti ecclesiastici italo-greci, che meritano uno studio specifico. Non si tratterà nemmeno dei privilegi pontifici di conferma per il monastero di S. Maria di Valle Giosafat di Gerusalemme circa i suoi possedimenti nel *Regnum*, tra cui quelli siciliani, per i quali si rinvia alle seguenti opere: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Sizilien*, in «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse», 1899, pp. 283-337; C.A. Garufi, *Il Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat nel tempo Normanno-Svevo e la data delle sue falsificazioni*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 5 (1908), pp. 161-183 e 315-349, nonché M. Cerrito, *I documenti*, cit., nn. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non si tengono in considerazione i documenti indicati da W. Holtzmann, *Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unteritalien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 35 (1955), pp. 46-85. Non verranno inoltre presi in considerazioni i *deperdita* indicati in *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, *passim*, se non seguiti da provvedimenti di conferma da parte di pontefici successivi, effettivamente pervenuti.

⁹⁵ Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 1, p. 344. Edizione in *I Diplomi della cattedrale di Messina*, cit., n. XVI, pp. 23-24; Cerrito, *I documenti*, cit., n. 19, pp. 80-82.

⁹⁶ Anche dopo la generica formula con la quale si stabiliva il divieto per chiunque – laico o ecclesiastico – di importunare in qualche modo la chiesa o gravarla con indebite esazioni, venivano fatte salve l'autorità della Sede Apostolica e la «Diocesani Episcopi canonica iustitia».

⁹⁷ Anche conosciuto come monastero di «S. Maria del Cancelliere», perché fondato da Matteo d'Aiello, vicecancelliere di Guglielmo II e cancelliere al tempo di re Tancredi. Si veda in merito L.T. White, *Il monachesimo latino nella Sicilia normanna*, Catania 1985, pp. 244-247.

innanzi ad un rafforzamento di quanto già disposto dall'arcivescovo, senza che fossero previste esenzioni rispetto alle potestà di quest'ultimo oppure riserve in favore della Sede Apostolica che potessero in qualche modo estrometterlo dall'esercizio dello *ius episcopale*.

Di Lucio III è l'unico documento pontificio superstite per la prioria di S. Giorgio, presso Gratteri⁹⁸. Nel testo vi si trova menzione di precedenti bolle emanate da Innocenzo II e da Lucio II, oggi perdute⁹⁹. Affermando di rifarsi all'esempio dei suoi predecessori, il papa accoglieva l'ente ecclesiastico *sub beati Petri, et nostra protectione* [...]. Il resto del documento, peraltro, contiene la conferma della regola, dei beni e dei possedimenti dell'ente ma – similmente a quanto si è già avuto modo di rilevare per gli altri esempi di *protectio Apostolica* – non contiene alcun riferimento a specifiche prerogative riservate al Papato né, d'altra parte, vi si trovano riferimenti ad eventuali potestà o prerogative episcopali. Un cenno a queste ultime, in relazione alla prioria di S. Giorgio, si trova invece nella bolla che Clemente III indirizzò al vescovo di Cefalù il 23 ottobre 1190¹⁰⁰. Il riferimento merita di essere riportato integralmente:

Statuimus preterea et per huius scripti paginam stabilimus ut prior Sancti Georgii de Gratera et ecclesie que in tua sunt diocesi constitute occasione temporalis obsequii in quo aliis respondere noscuntur, tibi in spiritualibus obedientiam non audeant denegare.

Dal testo si deduce che il monastero e il suo territorio non rientravano nel novero di quelli sottoposti al vescovo di Cefalù in qualità di signore temporale; soggiaceva invece regolarmente a quest'ultimo quanto alla giurisdizione spirituale. La posizione di S. Giorgio non era peraltro unica, poiché si menzionano anche altre chiese.

Infine, tra gli enti destinatari di documenti pontifici, vi fu l'Ospedale di Tutti i Santi, la cui fondazione fu ancora una volta opera del vicedirettore Matteo

⁹⁸ Gratteri (sita nell'odierna provincia di Palermo) rientrava nel distretto diocesano di Cefalù. Si veda in merito L.T. White, *Il monachesimo latino*, cit., pp. 316-317. Considerazioni e ipotesi più recenti sulle origini del priorato, alla luce di un esame storico-architettonico-artistico, in F. Capitummino, *L'abbazia normanna di San Giorgio a Gratteri. La prima fondazione cistercense nel Regno di Sicilia?*, in «Convivium: exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean», 4.2 (2017), pp. 32-51.

⁹⁹ Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, nn. 1 e 2, p. 366; Id., n. 3, p. 366, per il documento di Lucio III, edito in R. Pirri, V.M. Amico, *Sicilia Sacra*, cit., II, p. 839, con omissioni.

¹⁰⁰ Si veda *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, n. 7, p. 366, edito in C.A. Garufi, *I documenti inediti*, cit., n. XCVIII, pp. 234-238; M. Cerrito, *I documenti*, cit., n. 44, pp. 176-179.

d'Aiello¹⁰¹. Nello specifico, si tratta di due documenti di Lucio III, nel quale il pontefice espressamente asseriva di seguire l'esempio di Alessandro III, il cui documento è oggi perduto¹⁰². Recependo benevolmente la richiesta rivoltagli dal fondatore dell'Ospedale, il papa concedeva all'ente ecclesiastico la protezione Apostolica, confermandone i possedimenti, la facoltà di libera sepoltura per i frati e gli ospiti della struttura nonché la facoltà, ai primi, di impartire agli infermi i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia. Infine, proibiva sotto pena di anatema che se ne mutasse la destinazione.

In tutti i casi considerati, l'intervento pontificio non avveniva per esautorare l'autorità episcopale – dunque per creare uno stabile collegamento diretto con gli enti ecclesiastici – bensì nel pieno rispetto delle prerogative dei presuli. Nei documenti, anzi, si richiamano spesso precedenti provvedimenti di questi ultimi, rispetto ai quali la conferma pontificia aveva la funzione di *quid pluris*, capace cioè di attribuire il più alto livello quanto a certezza e stabilità giuridica per gli enti beneficiati. Sotto un preciso aspetto, peraltro, l'unica eccezione al contesto appena delineato potrebbe essere quella del documento per l'Ospedale di Tutti i Santi. Il papa interviene dietro sollecitazione del vicescancelliere, in un periodo coevo all'elevazione del monastero di S. Maria la Nuova ad arcivescovato. In questo senso – considerando fondate le indicazioni di alcune fonti a proposito della contrapposizione tra il vicescancelliere Matteo e l'arcivescovo di Palermo Gualtiero – il ricorso del primo al papa potrebbe essere interpretato come un tentativo di sminuire l'autorità di Gualtiero e affermare la propria, ostentando un collegamento diretto con la Sede Apostolica¹⁰³.

¹⁰¹ *Italia Pontificia*, cit., Vol. X, nn. 1-3, p. 247. Si veda in proposito, D. Santoro, *Prima della riforma ospedaliera. Il sistema assistenziale di Palermo dai Normanni agli Aragonesi (XI-XV secolo)*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 4/I, n. s. (2019), pp. 177-199 (in particolare p. 184).

¹⁰² Il primo documento, datato 13 maggio 1182, è edito in P.F. Kehr, *Papsturkunden in Sizilien*, cit., n. 18, pp. 324-325. Il secondo documento, datato 5 febbraio 1183, è edito *ivi*, n. 20, pp. 326-327.

¹⁰³ Ci si riferisce a quel passo della *Chronica* di Riccardo di San Germano – e alla copiosa e tratteggiata letteratura in proposito – secondo cui l'elevazione ad arcivescovato del monastero di Santa Maria la Nuova di Monreale sia da ricondurre ad un diretto consiglio di Matteo d'Aiello al re Guglielmo II, al fine di indebolire, con l'istituzione di una potente sede arcivescovile alle porte di Palermo, l'eccessivo potere dell'arcivescovo Gualtiero II, da cui originava il relativo ruolo in seno al ristretto collegio dei *regis familiares*. L'edizione di riferimento è *Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica* (C.A. Garufi, ed.), Bologna 1938; il passo in questione si legge alle pp. 4-6.